



Suolo e Salute
ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Sede Legale e Amministrativa

Via Paolo Borsellino, 12/B – 61032 Fano (PU) ITALY

Tel +39 0721 860543 Fax +39 0721 869679 E-mail info@suoloesalute.it

Direzione Tecnica e Ufficio Estero

Via Galliera, 93 - 40121 Bologna (BO)

Tel +39 051 6751265 Fax +39 051 6751266 E-mail direzione@suoloesalute.it

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PROPRIETÀ DI
SUOLO E SALUTE

Lista revisioni	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Note
0	11/04/2016				Prima emissione
1	10/10/2018				Prima revisione
02	27/06/2019				Per L. 3/2019 e struttura organizzativa
03	25/02/2021				D.Lgs. n. 75/2020



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 2 di 187

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	4
1 PREMESSA – LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	4
1.1 Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.2 Reati presupposto	5
1.3 Soggetti responsabili dei reati presupposto.....	5
1.4 Interesse o vantaggio dell'ente	5
1.5 Reati commessi all'estero.....	6
1.6 Esclusione della responsabilità amministrativa	6
1.7 Il sistema sanzionatorio.....	8
2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SUOLO E SALUTE	13
2.1 Operatività e politica	13
2.2 Struttura organizzativa.....	18
2.3 Destinatari del modello organizzativo.....	19
2.4 Risorse finanziarie	20
3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	21
3.1 Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in Suolo e Salute e valutazione dei rischi di reato	21
4 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	23
5 SISTEMA DISCIPLINARE	23
5.1 L'esercizio del potere disciplinare e il procedimento.....	25
5.2 Sanzioni e misure disciplinari	26
6 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	32
6.1 Requisiti e composizione.....	32
6.2 Funzioni e poteri.....	34
6.3 Flussi informativi verso il vertice societario	35
6.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	36
7 DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	38



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 3 di 187

7.1	Informazione dei destinatari sul modello organizzativo	38
7.2	Formazione sul modello organizzativo	38
PARTE SPECIALE		39
A.	I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
B.	REATI SOCIETARI	68
C.	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	89
D.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E CONTRABBANDO	96
E.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI DI FALSITA' IN MONETE E CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI	125
F.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO	146
G.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)	156
H.	REATI TRIBUTARI	170



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 4 di 187

PARTE GENERALE

1 PREMESSA – LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

1.1 Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29.9.2000 n. 300.

Tale normativa ha introdotto nel sistema legislativo italiano una nuova forma di responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai propri amministratori e/o dipendenti (reati presupposto), che va ad aggiungersi al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo (fiscale, tributario, ambientale ecc.) già esistente, integrandosi con esso e completandolo.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applicano allo Stato, agli Enti Pubblici Territoriali ed agli altri enti pubblici non economici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il D. lgs. fornisce un complesso organico di norme che individuano i principi generali, i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa, le condotte illecite in relazione alle quali sorge la responsabilità, i casi di esonero e le sanzioni.

L'applicazione della normativa è demandata al giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto/reato sicché nel medesimo procedimento penale, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza della responsabilità penale a carico della persona fisica e la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell'ente, con l'applicazione delle rispettive sanzioni.

Fanno eccezione gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e agiotaggio, che sono accertati e sanzionati dalla CONSOB.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'ente, espressamente previsti dall'art. 5, sono i seguenti:

- 1) la commissione di un reato espressamente previsto (REATO PRESUPPOSTO);
- 2) il rapporto qualificato tra autore materiale del fatto illecito ed ente;
- 3) l'interesse o vantaggio che trae l'ente dalla commissione della condotta illecita.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 5 di 187

1.2 Reati presupposto

La responsabilità amministrativa non ha portata generale, cioè non riguarda ogni reato, ma sorge esclusivamente in conseguenza della commissione di una delle ipotesi di reato espressamente indicate dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni o da altra norma che espressamente la preveda richiamando l'applicazione di tale decreto.

Attualmente le ipotesi di reato da cui può derivare la responsabilità a carico dell'ente sono quelle tassativamente ricomprese nell' "Elenco dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001" (allegato 2 a questo modello organizzativo gestionale (M.O.G.). L'elenco dei reati presupposto (all.2) è tenuto costantemente aggiornato. L'alta direzione ne assicura la divulgazione ai destinatari del M.O.G. L'elenco dei reati presupposto (all.2) non è sottoposto alla approvazione del c.d.a.

1.3 Soggetti responsabili dei reati presupposto

L'Art. 5 stabilisce quali siano i soggetti responsabili dei reati presupposto, cioè i soggetti che con il loro comportamento possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente. Tali soggetti vengono individuati in relazione al particolare rapporto che hanno con l'ente come di seguito specificato:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In base a quanto previsto dalla normativa, l'ente risponde sia dei reati commessi da soggetti che rivestono **posizioni apicali** (lett. a) sia dei reati commessi da soggetti in **posizione sottoposta** (lett. b).

Occorre, inoltre, rilevare che in relazione ai soggetti in posizione apicale di cui alla lettera a) il legislatore non si sia limitato ad avere riguardo alla qualifica rivestita in via formale, ma abbia voluto allargare la responsabilità anche nei confronti di coloro che effettivamente, "in fatto" rivestano funzioni di gestione e di controllo dell'ente.

1.4 Interesse o vantaggio dell'ente

Aaffinché sussista responsabilità ex D. lgs. n. 231, il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il duplice riferimento all'interesse e al vantaggio sottende la diversità tra i due concetti. Come emerge dalla Relazione governativa di accompagnamento al Decreto, al primo viene riconosciuta una valenza soggettiva,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 6 di 187

riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'ente, mentre al secondo si attribuisce una valenza oggettiva, riferita ai risultati effettivi della condotta dell'autore materiale del reato.

L'interesse è dunque la finalizzazione del reato all'acquisizione di una utilità per l'ente, anche se di natura non necessariamente economica.

Il vantaggio è il beneficio oggettivamente derivato all'ente dalla commissione del reato, di qualunque natura esso sia (es: acquisizione di clientela, risparmio di spesa...)

Qualora, invece, manchi completamente l'interesse dell'ente e il soggetto qualificato abbia agito per realizzare un interesse proprio o di terzi, la responsabilità non si estenderà anche alla società, bensì rimarrà in capo unicamente all'autore del reato.

1.5 Reati commessi all'estero

Il D. lgs. n. 231 non circoscrive la responsabilità dell'ente ai soli reati commessi sul territorio nazionale ma, abbandonando il principio di territorialità, la estende anche agli illeciti penalmente rilevanti posti in essere all'estero.

In particolare, l'art. 4 dispone che gli enti aventi la sede nello stato italiano rispondono anche dei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Pertanto, l'ente sarà perseguibile per i reati commessi oltre il confine nazionale qualora:

- abbia la sede nel territorio italiano,
- lo stato estero in cui è stato commesso il fatto non stia procedendo contro di esso,
- sussistano le condizioni di procedibilità prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Strettamente connessa alla problematica dei reati commessi all'estero vi è la figura del c.d. "reato transnazionale" di cui si dirà compiutamente in seguito.

1.6 Esclusione della responsabilità amministrativa

Il D. lgs. n. 231/2001 prevede i casi in cui l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, distinguendo il caso in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto.

L'art. 6 esclude che l'ente risponda del reato presupposto commesso da un soggetto apicale qualora provi



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 7 di 187

che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente sarà esonerato da responsabilità nel caso in cui soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi o abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione predisposti dall'ente.

A prescindere dalla qualifica del soggetto attivo del reato, in tema di esonero da responsabilità, la figura del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, prima sconosciuta nel nostro sistema, riveste pertanto un ruolo fondamentale, in quanto l'adozione preventiva del modello e la sua efficace attuazione escludono la responsabilità dell'ente per eventuali reati commessi dai soggetti indicati all'art. 5 comma 1.

Esso costituisce il complesso di principi, regole e disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati ed è il medesimo articolo 6 a fissarne gli elementi essenziali e le caratteristiche.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, il MOG deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati: deve dunque prevedere la mappatura delle aree a rischio di reato in relazione all'attività specificamente svolta;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 8 di 187

relazione alle ipotesi penalmente rilevanti da prevenire,

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello, prevedendo le sanzioni e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti responsabili della violazione delle norme contenute nel codice etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel modello.

Una volta adottato il modello nel rispetto della normativa vigente, l'ente deve provvedere alla sua efficace attuazione, sia attraverso la periodica verifica e modifica dello stesso, che attraverso l'attività di controllo e vigilanza sulla sua operatività, sanzionando le violazioni con l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

1.7 Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni amministrative pecuniarie,
- Sanzioni interdittive,
- Confisca,
- Pubblicazione della sentenza.

La disciplina dell'illecito amministrativo è volta ad incoraggiare il recesso attivo dell'ente, pertanto prevede che esso non risponderà del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, quando volontariamente impedirà il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 10, rappresenta la sanzione principale della nuova forma di responsabilità e si applica sempre. La determinazione delle sanzioni si fonda su un sistema di quote, ideato sulla falsariga dei minimi e massimi edittali che caratterizzano il sistema sanzionatorio penale.

La legge, per ciascuna fattispecie rilevante, determina in astratto un numero minimo e un massimo di quote; sarà poi il giudice, nel caso concreto, accertata la responsabilità dell'ente, ad irrogare la sanzione, tenendo conto dei seguenti criteri di commisurazione:



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 9 di 187

- a) gravità del fatto;
- b) grado di responsabilità dell'ente;
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

L'importo di una quota non corrisponda ad una cifra in euro già determinata per legge ma viene stabilito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così che possa essere garantita un'equilibrata efficacia sanzionatoria. Il d. lgs. n. 231/2001 ha, inoltre, fissato dei parametri per fissarne il valore:

- l'importo di una quota non può essere né inferiore a € 258 né superiore a € 1.549;
- la sanzione pecuniaria non può essere irrogata per un numero di quote inferiore a cento né superiore a mille.

Nel caso in cui l'autore del fatto ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo e nel caso in cui il danno cagionato sia di particolare tenuità, il valore della quota è sempre di € 103.

Il d.lgs. n. 231, all'art. 12, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta:

a) sanzione ridotta di 1/2 e comunque non superiore a € 103.291,38 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

b) sanzione ridotta da 1/3 a 1/2 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) sanzione ridotta da 1/2 ai 2/3 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 10 di 187

- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria il Giudice è quindi chiamato ad effettuare due diverse e successive operazioni di apprezzamento al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente, dovendo prima valutare il numero di quote da applicare, tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge e, successivamente, stabilire il valore della quota.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 10.329,00

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 e disciplinate dagli artt. 13 e ss., costituiscono una forma di pena particolarmente gravosa per l'ente, poiché possono limitarne l'attività, fino a paralizzarla. Esse sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Per la loro gravità, si applicano solo ai casi più gravi, espressamente previsti, allorché ricorrano le specifiche condizioni per le quali è necessaria una ulteriore ed apposita valutazione da parte del Giudice.

Tali condizioni sono le seguenti:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata da agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti

In ogni caso non si procede alla applicazione delle sanzioni interdittive qualora il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 11 di 187

E' altresì esclusa l'applicazione delle sanzioni interdittive, ex art. 17, in presenza di condotte riparatorie, e segnatamente, qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oppure si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Le sanzioni in oggetto sono normalmente temporanee ed hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro scelta e commisurazione è rimessa al Giudice secondo i criteri in precedenza indicati per la comminazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell'idoneità della sanzione a prevenire gli illeciti del tipo di quello commesso. Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicarle congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività è residuale e si applica solo quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva può essere disposta solo allorché l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea all'esercizio dell'attività. Altrettanto per il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, allorché l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure qualora l'interruzione comporti gravi conseguenze economiche a livello occupazionale.

Tanto per le sanzioni interdittive che per quelle pecuniarie l'art. 26 del d. lgs. n. 231/01 prevede la riduzione delle sanzioni da un terzo alla metà nel caso di delitto tentato.

La confisca (art. 19)

La confisca del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dall'art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Essa è prevista sia nella sua forma tradizionale, che ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, sia nella



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 12 di 187

forma per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

La confisca può essere preceduta dal sequestro preventivo, che viene disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari in considerazione della concreta fondatezza dell'accusa ed in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18)

Questa tipologia di sanzione viene inflitta in presenza di una sentenza di condanna, allorché all'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto, può essere disposta dal giudice per una sola volta in uno o più giornali dallo stesso indicati, unitamente all'affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale. La pubblicazione viene eseguita a cura della Cancelleria ma a spese dell'ente.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 13 di 187

2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SUOLO E SALUTE

Il presente documento è composto da una parte generale, avente ad oggetto le caratteristiche strutturali dell'Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione, ed una parte speciale, avente ad oggetto le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e le procedure adottate per prevenirne la commissione. Ivi è stata predisposta una scheda per ciascuna categoria di reato risultata a rischio medio o alto a seguito della mappatura e dell'analisi dei rischi. Ogni singola scheda contiene, oltre all'elencazione delle fattispecie di reato, l'individuazione delle attività e dei soggetti a rischio e specifiche regole, divieti e controlli interni da porre in essere per ridurre significativamente la probabilità di accadimento dei reati stessi.

Il presente documento, unitamente al Codice Etico e di Comportamento (RQ 10.05), ai Protocolli e ai Regolamenti/Procedure/Istruzioni operative del sistema qualità di Suolo e Salute S.r.l. in esso richiamati, rappresenta la formalizzazione del modello di organizzazione e gestione istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 s.m.i..

2.1 Operatività e politica

SUOLO E SALUTE S.r.l. svolge attività di controllo e certificazione nel settore dell'agricoltura biologica nell'ambito della Normativa europea di cui al Reg. CE n. 834/2007 del 28 giugno 2007, al Reg. n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e al Reg. n. 1235/2008 della Commissione del 08 dicembre 2008, nonché successive modificazioni ed integrazioni, oltre che della normativa nazionale adottata in conformità al medesimo Regolamento.

Suolo e Salute s.r.l. è un Organismo di Controllo e Certificazione di Prodotti, Processi e Servizi accreditato da Accredia in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, entro il settore *“Prodotti Agricoli Di Origine Animale E Vegetale, Prodotti Dell'industria Agroalimentare Di Origine Animale E Vegetale”* e *“Prodotti Di Origine Forestale”*.

Suolo e Salute s.r.l. eroga i seguenti servizi di certificazione:

- in ambito regolamentato:
 - per l'Agricoltura Biologica ai sensi del Reg.CE 834/2007 e s.m.i. (accreditamento Accredia registrazione 051 B), ed ai sensi del Reg.CE 1235/2008 e s.m.i. (accreditamento Accredia registrazione 051 B), a fronte di autorizzazione MIPAAF ottenuta con DM 3440 del 7 marzo 2019;
 - per l'Etichettatura Volontaria Carni Bovine ai sensi del Reg.CE 1760/2000;
 - Per i seguenti prodotti in regime di Qualità Controllata, ai sensi del Reg.UE 1151/2012 (accreditamento Accredia registrazione 051 B):



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 14 di 187

Classe di cui all'allegato XI del Reg.UE n°668/2014	PRODOTTO	AUTORIZZAZIONE MIPAAF
Classe 1.5. Oli e grassi (oli, burro, margarina, ecc.)	Olio "Bruzio" DOP	DM 1669 del 4 febbraio 2019
	Olio Alto Crotonese DOP	DM 9708 del 1 luglio 2019
	Olio di Calabria IGP	DM 3116 del 02 marzo 2020
Classe 1.6 Prodotti vegetali freschi e trasformati	Carota Novella di Ispica IGP	DM 2958 del 27 febbraio 2020
	Limone Interdonato Messina IGP	DM 12786 del 4 settembre 2019
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad ecc.del Burro, etc)	STG Latte Fieno	DM 337787 del 22 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Pecora	DM 345406 del 28 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Capra	DM 345390 del 28 luglio 2021

- per il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, riconosciuto ai sensi Regolamento CE 1974/2006 ed istituito a livello nazionale dalla legge 4 del 3 febbraio 2011, in virtù della quale Suolo e Salute ha ottenuto autorizzazione MIPAAF ad operare con nota n. 18922/2015 del 15-09-2015.
- in ambito NON regolamentato:
 - ai sensi degli standard esteri standard GLOBALGAP Fruit and Vegetables (accreditamento Accredia registrazione 051 B), JAS (accreditamento Accredia registrazione 051 B), Biosuisse, Naturland, Krav, Delinat, BIOBRASIL e BIODYVIN.
 - ai sensi della UNI EN ISO 22005 per i Sistemi di Rintracciabilità (accreditamento Accredia registrazione 051 B);
 - ai sensi della UNI 11233:2009 per Sistemi Produzione Integrata Nelle Filiere Agroalimentari (accreditamento Accredia registrazione 051 B);
 - ai sensi di schemi regionali, quali:
 - QC della Regione Emilia Romagna secondo le prescrizioni della L.R. 28/99 n.28 della regione Emilia Romagna;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 15 di 187

- Prodotti Di Qualità Puglia secondo le prescrizioni dalla LR della regione Puglia ex Deliberazione n. 960 del 09/06/2009;
- QM Marche secondo le prescrizioni dalla LR della regione Marche n° 23/03;
- Agriqualità Toscana secondo le prescrizioni della L.R. della regione Toscana n° 25/99 (autorizzazione n° 3758 del 01/07/2004);
- Carni di qualità a marchio “AQUA” secondo le prescrizioni della L.R. agosto 2002 n.21 della regione Friuli Venezia Giulia;
- ai sensi dei propri Disciplinari Tecnici Privati, tra i quali, ad esempio:
 - “*Biocosmesi*” per cosmetici biologici;
 - “*Vegan Attitude*” per prodotti e/o filiere vegane in ambito agroalimentare e cosmetologico;
 - “*Suolo e Salute Inputs*” per i mezzi tecnici utilizzati per L’Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.;

L’elenco riportato è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo dei servizi erogati, tuttavia Suolo e Salute s.r.l. definisce come proprio ambito di operatività il settore agro-alimentare e la missione aziendale è il miglioramento continuo della gestione e della qualità di servizi che la società è in grado di fornire.

Suolo e Salute propone i propri servizi a tutti i soggetti presenti sui mercati nazionali ed internazionali con competenza, senza discriminazioni, in piena trasparenza, affidabilità ed imparzialità in accordo alle disposizioni previste dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 e ISO/IEC 17065:2012. In particolare, come previsto dalla nuova norma entrata in vigore al fine di garantire la salvaguardia dell’imparzialità, Suolo e Salute ha previsto un Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (C.S.I.) per:

- affiancare Suolo e Salute nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare ogni tendenza, da parte di Suolo e Salute di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente obiettività nell’effettuazione delle attività;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- sorvegliare l’andamento degli aspetti finanziari riguardanti le attività di certificazione, compreso i tariffari e la loro applicazione;
- condurre un riesame, almeno una volta l’anno, circa l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 16 di 187

processi decisionali di Suolo e Salute.

La composizione del C.S.I., il suo mandato, i compiti, le competenze e le responsabilità sono formalmente documentati e autorizzati dal CdA di Suolo e Salute per garantire l'equilibrio degli interessi rappresentati in modo che nessun singolo interesse sia predominante; l'accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni e il diritto del Comitato di intraprendere azioni indipendenti (es. informando l'organismo di accreditamento) qualora Suolo e Salute non tenga conto della posizione o dei suggerimenti del Comitato.

Suolo e Salute s'impegna a mantenere e ad implementare continuamente un modello organizzativo in grado di monitorare i rischi per la propria imparzialità. Ciò comprende quei rischi che risultano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni delle figure apicali e dei suoi dipendenti a vari livelli.

In coerenza con le finalità statutarie, Suolo e Salute ha definito la seguente politica per erogare un servizio efficiente, efficace ed imparziale dei seguenti obiettivi generali, in accordo ai requisiti normativi applicabili, di accreditamento e di legge:

- soddisfare le esigenze e le aspettative delle Organizzazioni richiedenti;
- generare nei mercati e nel consumatore fiducia e riconoscimento nelle Certificazioni emesse;
- contribuire a migliorare le capacità organizzativo-gestionali nonché ad aumentare la competitività delle organizzazioni certificate;
- mantenere la fiducia dei clienti ed acquistare maggior credito sul mercato attraverso l'erogazione di un servizio di controllo, puntuale, efficace ed imparziale.

Tali obiettivi sono raggiunti utilizzando: personale qualificato, competente e indipendente che operi in assoluta autonomia di giudizio; tecniche, metodologie ed attrezzature che garantiscono i migliori risultati nei confronti delle Organizzazioni ed una maggior efficienza gestionale interna.

La Politica della Qualità di Suolo e Salute prevede che:

1. sia mantenuto un comportamento ispirato a criteri di correttezza, trasparenza, imparzialità e collaborazione con tutte le altre parti interessate alla certificazione;
2. sia applicato efficacemente, continuamente monitorato e mantenuto attivo un sistema di gestione che garantisca la conformità alle norme volontarie di riferimento per gli schemi di certificazione erogati e alle eventuali norme cogenti collegate;
3. il sistema di gestione includa anche le regole per lo svolgimento del processo di certificazione, le condizioni per il rilascio, mantenimento, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca del certificato, il controllo sull'uso e applicazione del regolamento per la certificazione;



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 17 di 187

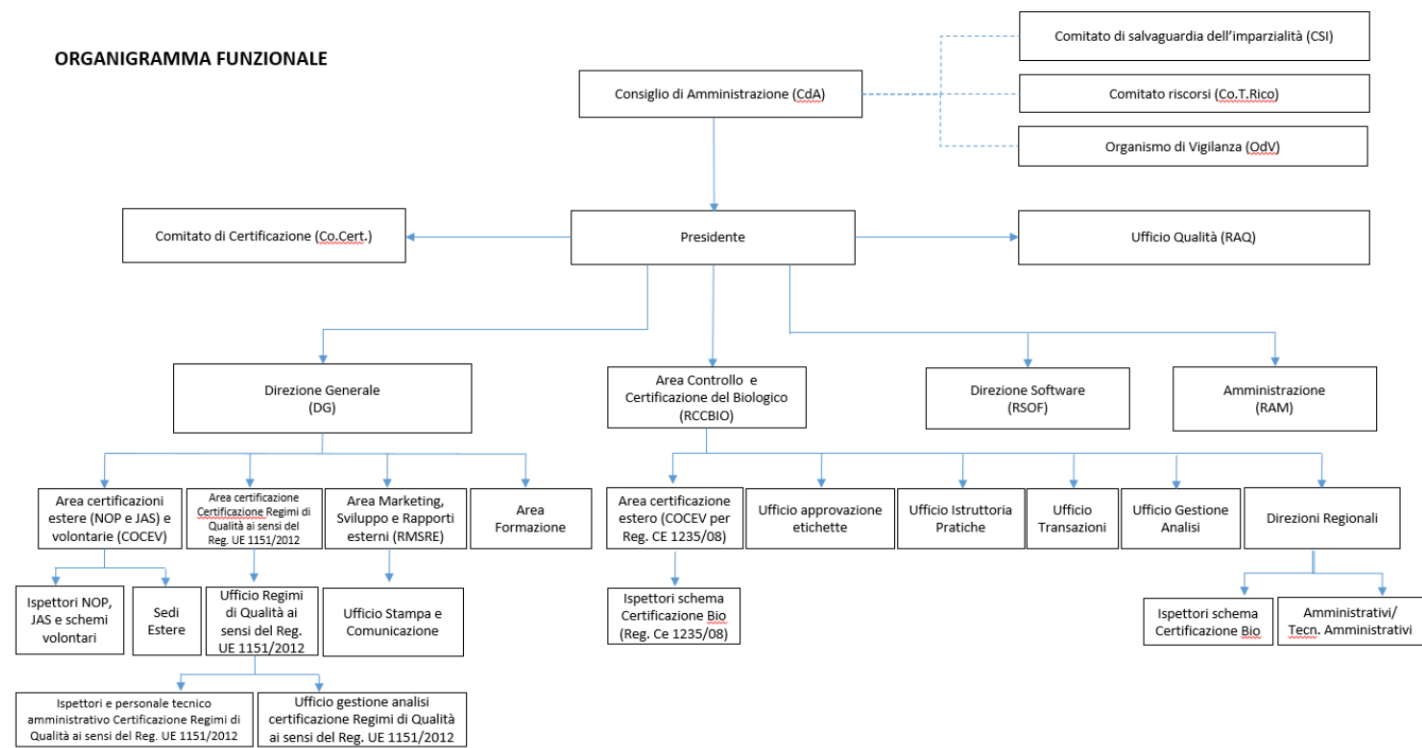
4. tale sistema sia il principale strumento per tenere sotto controllo le attività, ottimizzarne e migliorarne continuamente i processi operativi al fine di offrire servizi sempre più evoluti tecnicamente e qualitativamente;
5. i requisiti e le condizioni applicabili all'attività di certificazione siano resi noti a tutto il personale, compresi gli ispettori, e siano concordati con il cliente prima dell'inizio dell'attività stessa;
6. Suolo e Salute si impegni per la formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nell'attività di gestione ed esecuzione dei servizi;
7. tutti i ricorsi, reclami e contestazioni siano opportunamente trattati e gestiti;
8. la trasparenza, l'imparzialità, la competenza e l'affidabilità dei comportamenti di Suolo e Salute siano garantiti da:
 - a) integrità ed indipendenza di giudizio da pressioni di tipo commerciale, finanziarie o di altro genere che possano influenzare le decisioni del proprio personale e dei valutatori durante le attività di certificazione;
 - b) la gestione della riservatezza delle informazioni ricevute, trattate ed inviate in qualsiasi forma durante lo svolgimento delle proprie attività;
 - c) diretta accessibilità su richiesta ai tariffari applicati, al regolamento di certificazione nell'ultima versione disponibile, all'organigramma ed alle composizioni degli organi funzionali;
 - d) costituzione e funzionamento del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
 - e) utilizzo di auditor di provata competenza ed integrità morale;
 - f) assenza di conflitti di interesse negli incarichi assegnati, sottoscritta da parte di tutto il personale interno od esterno che opera per conto di Suolo e Salute;
 - g) accettazione e sottoscrizione da parte di tutto il personale del codice deontologico implementato da Suolo e Salute;
 - h) monitoraggio continuo, finalizzato alla minimizzazione, della valutazione del rischio di conflitto di interesse;
 - i) adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 che prevenga il rischio di commissione di reati da parte delle figure apicali e dei loro sottoposti.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 18 di 187

2.2 Struttura organizzativa



L'Organigramma funzionale evidenzia la struttura organizzativa della società. Per collegare le funzioni con le persone fisiche preposte occorre fare riferimento all'organigramma di Suolo e Salute Srl nella revisione a quel momento vigente (RQ 09.02).

Il funzionamento di organi e comitati è regolato dallo Statuto, dal Manuale di Qualità e, in particolare, dai regolamenti relativi a ciascuno di essi.

Nell'organigramma funzionale sono, inoltre, previsti i seguenti organi - indipendenti dall'attività dell'Organismo di Certificazione:

- Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI);
- Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.T.RICO).

Ai fini di realizzare gli obiettivi del presente M.O.G., l'organigramma funzionale prevede un

- Organismo di Vigilanza (ODV).

Operano, su delega del Consiglio di Amministrazione, i seguenti organi:

- Presidente;
- Assicurazione Qualità (AQ);
- Comitato di Certificazione (CO.CERT).

Dipendono dal Consiglio di Amministrazione e rispondono al suo Presidente:



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 19 di 187

- Direttore Generale;
- Responsabile Area controllo e certificazione del biologico (RCCBIO);
- Responsabile software (RSOF);
- Responsabile amministrativo (RAM);

Tali strutture, opportunamente organizzate e dotate di mezzi e risorse umane, assicurano il regolare funzionamento operativo e garantiscono il controllo sulla attività della società.

Rispondono al RCCBIO:

- Direzioni Regionali (DR);
- Ufficio gestione analisi;
- Area certificazione estere BIO ed importazioni reg. 1235/2008;
- Ufficio Istruttoria pratiche;
- Ufficio approvazione etichette;
- Ufficio controllo transazioni.

Rispondono al Direttore Generale:

- Area certificazione estere e volontarie;
- Responsabile dell'Area certificazione dei Regimi di Qualità ai sensi del Reg.UE 1151/2012;
- Area marketing sviluppo e rapporti esterni;
- Area formazione.

L'organigramma funzionale di cui alla superiore rappresentazione grafica definisce le ulteriori articolazioni operative dell'Ente e le relative attribuzioni di responsabilità.

I ruoli e le responsabilità delle funzioni riportate in organigramma sono descritti nel documento "Mansionario" (nella revisione a quel momento vigente).

Norme comuni

Tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo gestionale (infra: punto 2.3) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in ordine alle notizie, ai processi, ai know-how, ai software, ai dati e – comunque – a qualsivoglia tipologia di informazioni e conoscenze in genere acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.3 Destinatari del modello organizzativo

I destinatari del modello organizzativo sono tutte le persone riportate nell'organigramma di Suolo e Salute S.r.l. nell'edizione nel tempo vigente (RQ 09.02), legati a Suolo e Salute da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione in genere e/o incarichi professionali.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 20 di 187

Sono inoltre destinatari del presente Modello Organizzativo:

- Appaltatori, fornitori, consorzi di tutela e altri soggetti contrattualmente legati a Suolo e Salute;
- Ogni altro soggetto, privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o che opera in nome, per conto e nell'interesse di Suolo e Salute.

2.4 Risorse finanziarie

In ottemperanza all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2011 che prevede alla lettera c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, il budget per la gestione del Modello (che può includere ad esempio compensi per l'Organismo di Vigilanza, visite ispettive interne, consulenze, adeguamenti strutturali, sistemi informativi, corsi formazione, ecc.) viene deliberato contestualmente all'approvazione e alla revisione annuale del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, e rinnovato ad ogni variazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.

Il budget per l'Organismo di Vigilanza viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del medesimo OdV.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 21 di 187

3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. a) dispone che il MOG individui le attività nel cui ambito possono essere commesse le fattispecie penalmente rilevanti, cioè le aree di rischio.

A tal fine sono state svolte una serie di attività di indagine finalizzate alla rilevazione delle aree di attività maggiormente esposte a rischi di reato ed alla predisposizione di un sistema adeguato di prevenzione e gestione degli stessi, nel rispetto delle linee Guida adottate.

Si è pertanto proceduto:

- ad identificare le aree di macro-operatività in merito ai processi sensibili;
- ad individuare i soggetti coinvolti, le loro responsabilità ed i loro poteri;
- a rilevare i reati che possono essere commessi;
- a stimare la frequenza con la quale possono presentarsi le occasioni di reato
- a valutare il sistema delle regole e delle deleghe;
- a stimare la probabilità della loro commissione in relazione al nesso con l'attività aziendale ed alla sussistenza di uno specifico interesse o vantaggio che l'ente ne possa trarre, valutando altresì la gravità delle conseguenze.

3.1 Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in Suolo e Salute e valutazione dei rischi di reato

Esaminati i documenti di sistema nonché dato corso ad un sistema di interviste personali che ha coinvolto figure e soggetti significativi della struttura, si è proceduto alla valutazione sistema delle regole e delle deleghe.

Tale sistema è stato valutato sia in occasione della disamina della documentazione che, nel corso della mappatura dei processi, attraverso il puntuale confronto con le informazioni derivanti dalle interviste.

Si è giunti infine alla valutazione dei rischi di reato.

L'analisi del rischio di reato è stata condotta con riferimento all'intera gamma di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ed elencati in allegato, con l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio in relazione all'assetto organizzativo e all'attività in concreto svolta dall'ente Suolo e Salute.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 22 di 187

L'analisi ha portato ad identificare i reati configurabili nel contesto operativo di fatto realizzato, sia con riferimento a fattispecie astrattamente integrabili nell'esercizio dell'attività di impresa (con un rischio generico proprio di ogni tipo di attività organizzata al fine di perseguire un utile) sia con riferimento a reati specifici propri del settore in cui opera Suolo e Salute, in relazione ai quali il rischio è più alto. I reati sono stati contestualizzati e relazionati ai processi e alle figure aziendali interessate e ad ogni categoria di reati è stato associato un indice di rischio.

La determinazione della classe di rischio (basso – medio – alto) è stata effettuata associando ad ogni reato un dato livello di rischio il quale è funzione di più variabili:

- 1) Probabilità di accadimento del comportamento a rischio dipendente:
 - a- Entità del vantaggio potenziale dell'azienda,
 - b- Livello dei controlli in essere,
 - c- Livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative (italiane ed estere);
- 2) Livello di impatto associato alla fattispecie di reato presupposto;
- 3) Grado di affidabilità della stima.

Dall'analisi svolta applicando la tabella "Valutazione dei rischi di reato derivanti dalle attività di Suolo e Salute" (allegata al presente documento) ed in particolare le misure di garanzia che la Suolo e Salute srl ha individuato per ogni rischio di reato presupposto, è emerso che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate sono i seguenti:

- a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Reati societari;
- c) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- e) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- f) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- g) Delitti contro l'industria e il commercio;
- h) Reati in materia di proprietà industriale e di diritto di autore;
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- j) Reati ambientali;
- k) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché auto



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 23 di 187

riciclaggio;

- l) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- m) Razzismo e Xenofobia;
- n) Reati tributari;
- o) Contrabbando.

L'esame delle attività aziendali ha, al contempo, condotto la società a ritenere estremamente basso il rischio di commissione dei rimanenti reati previsti dalla normativa e che comunque gli strumenti di controllo volti a prevenire gli altri delitti siano idonei, assieme al rispetto del Codice Etico e delle norme, anche per la prevenzione di tali reati.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare ulteriori attività a rischio reati delle quali, in relazione alla evoluzione legislativa o all'attività della società Suolo e Salute, si potrà valutare o rivalutare l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Sulla base dei risultati emersi sono state predisposte autonome sezioni nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

4 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono riportati nel codice etico e di comportamento di Suolo e Salute Srl (Allegato 1) che è parte integrante del presente Modello Organizzativo.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

La Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di SUOLO E SALUTE ad operare nel rispetto del Modello, ha istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche.

Tale sistema disciplinare si rivolge quindi a tutti i soggetti che collaborano con SUOLO E SALUTE a titolo di lavoratori dipendenti ex artt. 2094 e 2095 cod. civ., amministratori, sindaci, lavoratori autonomi d'opera manuale ed intellettuale, soggetti che abbiano stipulato contratti a progetto ex art. 61, l. 276/2003, che operano per conto o nell'ambito della Società e tutti coloro che hanno rapporti contrattuali con la Società



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 24 di 187

per lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa o per l'esecuzione di contratti di appalto, d'opera o di servizi, continuativi o periodici, o di somministrazione di lavoro (Soggetti Terzi) ed in genere a tutti i destinatari del presente M.O.G. così come definiti al paragrafo 2.3.

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni dei principi e delle disposizioni del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'ente, dei protocolli di prevenzione e delle procedure di attuazione, nonché del codice etico. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo e del Codice Etico e di Condotta; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato e in ogni circostanza in cui il comportamento del dipendente / collaboratore non è conforme a quanto stabilito. Resta salva la facoltà della società di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare, da comportamenti di amministratori, quadri e tutti gli altri, responsabili/dipendenti e collaboratori, in violazione del modello organizzativo. Il sistema disciplinare è vincolante per tutti gli amministratori, responsabili, dipendenti, collaboratori, fornitori.

Il sistema sanzionatorio viene attivato ogniqualvolta si assiste a uno dei seguenti comportamenti, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno ipotesi di reato:

- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello;
- omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- violazione delle prescrizioni contenute nelle Parti Speciali del Modello;
- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle previsioni indicate nel Codice etico;
- omissione di azioni o comportamenti previsti dal Codice Etico;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle procedure di attuazione;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione delle misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- effettuazione con dolo o colpa di segnalazioni che si rivelano infondate.

Essendo il Modello e il Codice Etico vincolanti per tutti i soggetti destinatari, ogni modifica od aggiornamento deve essere appositamente reso noto.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 25 di 187

La società si impegna a portare a conoscenza dei destinatari del MOG (2.3) le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni e alla procedura di contestazione delle stesse ; e ciò mediante:

- affissione in luoghi accessibili a tutti;
- pubblicazione sul sito della Suolo e Salute srl;
- inserimento di specifica clausola in ogni strumento contrattuale redatto e/o sottoscritto;
- ed ogni altra iniziativa atta a soddisfare la necessità di diffusione del presente MOG.

5.1 L'esercizio del potere disciplinare e il procedimento

L'esercizio del potere disciplinare deve conformarsi essenzialmente a due principi fondamentali:

- il principio di proporzionalità, inteso come commisurazione della sanzione alla gravità del fatto,
- il principio del contraddittorio, in virtù del quale l'interessato, dopo che gli venga contestato l'addebito, deve avere la possibilità di addurre giustificazioni al suo comportamento.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza, a cui tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute S.r.l. possono segnare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del MOG, del Codice Etico o dei Protocolli. L'Organismo di Vigilanza, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, procede ad analizzare la segnalazione ascoltando l'autore e il presunto responsabile della violazione ed informa, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione.

Il suddetto Organismo di Vigilanza può proporre l'adozione di provvedimenti disciplinari che ritiene più adeguati in capo all'autore delle condotte illecite, i quali verranno adottati dagli organi competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dal MOG o dai regolamenti interni della Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate, nel caso concreto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità del lavoratore, alle precedenti esperienze lavorative, ai precedenti disciplinari;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica, tecnica e/o specialistica;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 26 di 187

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, dopo che sia venuto a conoscenza di situazioni che potrebbero favorire la commissione dei reati, suggerisce misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo.

5.2 Sanzioni e misure disciplinari

L'apparato disciplinare prevede sanzioni diverse per ogni destinatario, in considerazione della differente tipologia e natura dei rapporti intrattenuti con la Società.

La natura dell'attività esercitata da Suolo e Salute, e la modalità di loro svolgimento, comportano che destinatari delle sanzioni possano essere lavoratori dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni o professionisti con i quali sono stati stipulati contratti professionali (professionisti con propria partita IVA), come ad es. gli Ispettori, che pure svolgono un ruolo fondamentale nei processi maggiormente sensibili.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

La violazione delle prescrizioni previste dal Modello, dal Codice etico o dai Protocolli commessa da un dipendente della società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. A seguito del suddetto inadempimento ex artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., al lavoratore, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, potranno essere irrogate sanzioni disciplinari.

Si riportano in appresso le sanzioni disciplinari ex d.lgs. 231/2001, con la specificazione dei comportamenti che le determinano.

1. Rimprovero verbale

Incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, delle procedure o del codice etico.

2. Rimprovero scritto

Incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che reiteri la violazione delle procedure previste dal Modello o nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società sicché si ha comunque rimprovero scritto quando – per la seconda volta



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 27 di 187

nell'arco temporale di 12 mesi - ricorre l'ipotesi di comminazione di un rimprovero orale.

3. Multa non superiore alle quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della "multa non superiore alle quattro ore di retribuzione" il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società, esponga a una situazione di oggettivo pericolo l'integrità dei beni materiali ed immateriali aziendali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di Suolo e Salute).

4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società - arrechi un danno alla Società, ai suoi beni materiali ed immateriali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di Suolo e Salute).

Incorre in identica sanzione il lavoratore che - nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti - abbia avuto comminata la misura di cui al punto 3 o che sia incorso già per due volte nella mancanza di cui al punto 2.

5. Licenziamento con preavviso

Incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001.

6. Licenziamento senza preavviso

Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

Poiché tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda, la sanzione è adottata anche nell'ipotesi di irrogazione di mera misura cautelare - ex d.lgs n. 231/2001 - a carico della società ancorché revocata in sede di impugnative eventualmente proposte dalla medesima.

Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che sia recidivo oltre la seconda



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 28 di 187

volta – nell’arco temporale dei dodici mesi precedenti - nelle mancanze di cui al punto 4.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione del fatto compiuto dal dipendente. La contestazione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - immediatezza rispetto all’accadimento o alla notizia dello stesso,
 - recettività, nel senso che deve essere portata a conoscenza dell’interessato in qualunque modo,
 - specificità, da intendersi come sommaria esposizione delle circostanze contestate.
- audizione a difesa del dipendente (su richiesta dell’interessato). Il dipendente, prima che gli venga irrogata la sanzione, ha la facoltà di esporre le sue ragioni chiedendo di essere sentito a discolpa sui fatti contestati, oppure inoltrando per iscritto le proprie osservazioni o giustificazioni.
- irrogazione della sanzione. Fatta eccezione per il rimprovero verbale, le sanzioni possono essere irrogate soltanto dopo cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli a progetto, part-time, ecc., nonché i contratti di parasubordinazione.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Le sanzioni applicabili al personale dirigente sono quelle previste dall’apparato sanzionatorio dei CCNL di riferimento e dalle eventuali modifiche e/o rinnovi. In conformità con quanto previsto dal CCNL dirigenti e, ove necessario, con l’osservanza delle procedure di cui alla l. n. 300 del 1970, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, applica le sanzioni.

Il rapporto tra Società e personale dirigente ha come substrato un forte vincolo fiduciario e qualora, a seguito della violazione delle prescrizioni previste, la fiducia nel dirigente venga meno, la società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, le sanzioni che possono essere irrogate sono:

- Lettera di richiamo, per i casi di lieve inosservanza o irregolarità di lieve entità rispetto alle disposizioni



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 29 di 187

del Modello;

- Risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il dirigente commetta gravi violazioni od omissioni delle prescrizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico.

Sanzioni nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa da un amministratore, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di amministrazione. Il C.d.A, con l'astensione del soggetto coinvolto, nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente, tra cui:

- il provvedimento di richiamo formale scritto;
- la revoca delle deleghe;
- la decurtazione degli emolumenti;
- deferimento all'assemblea dei soci;
- l'azione di responsabilità.

Sanzioni nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa da un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri informano il Consiglio di amministrazione, che provvederà, in virtù dei principi sopra richiamati, ad assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui:

- il provvedimento di richiamo formale scritto;
- la decurtazione degli emolumenti;
- la revoca dell'incarico al membro responsabile della violazione.

Sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai consulenti esterni che svolgono il ruolo di ispettore, costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società Suolo e Salute si impegna ad inserire nei contratti, accordi e lettere di incarico, apposita clausola



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 30 di 187

risolutiva espressa e diritto di recesso per i casi di violazione di quanto prescritto dal Modello o dal Codice Etico.

Nel caso di violazione di lieve entità, potrà essere comminata la semplice diffida scritta al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Viene considerata lieve la violazione del MOG o del Codice etico che non costituisce neppure astrattamente ipotesi di reato e che non comporta effetti pregiudizievoli per la società.

In caso di reiterazione della violazione lieve nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o l'applicazione di una decurtazione del compenso nella misura compresa tra il 5% ed il 20% su base annua .

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'ODV.

E' fatta comunque salva l'azione di risarcimento danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni nei confronti di fornitori, appaltatori, partner commerciali e altri soggetti contrattualmente legati alla società

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da fornitori, appaltatori e partner commerciali costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società Suolo e Salute si impegna a far conoscere alla controparte contrattuale il contenuto e le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e ad inserire nei contratti o nelle lettere di incarico apposite clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale per i casi di realizzazione di condotte vietate dal Modello o dal Codice Etico commesse dalle controparti contrattuali.

Le sanzioni irrogabili sono:

- la diffida al rispetto del Modello e del Codice Etico, per i casi di lieve irregolarità;
- la riduzione del corrispettivo pattuito
- la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dalla normativa civilistica.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 31 di 187

In caso di reiterazione di lievi irregolarità nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o la riduzione del corrispettivo nella misura compresa tra il 5% ed il 20%.

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'ODV.

Resta salva la facoltà di Suolo e Salute S.r.l. di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati, anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

PROPRIETÀ DI
SUOLO E SALUTE



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 32 di 187

6 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Requisiti e composizione

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Il requisito di autonomia ed indipendenza presuppone che ai membri dell'ODV non siano affidati compiti operativi e non vi sia identità tra controllore e controllante; che non vi siano ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale. Tale requisito impone che l'ODV riferisca della propria attività esclusivamente al CDA e all'eventuale Amministratore delegato e che non sia sottoposto ad altri soggetti se non quelli appena indicati. Per dare attuazione ai compiti affidatigli, può esercitare nei confronti di tutti i settori dell'ente, compreso l'Organo decisionale, poteri specifici di iniziativa e controllo, richiedendo informazioni, effettuando ispezioni, accedendo ai locali, ai dati agli archivi ed alla documentazione, avvalendosi del personale amministrativo dell'ente.

Il requisito di professionalità presuppone, che i membri dell'ODV abbiano competenze specifiche in materia giuridica, economica ed in particolare, nel settore agro-alimentare oggetto dell'attività dell'ente al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati. Tali competenze non debbono essere riunite congiuntamente in capo a ciascuno dei componenti, ma è necessario ciascuna materia sia rappresentata almeno da uno dei componenti.

Il requisito della continuità impone che sia predisposta una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello e che sia curata la documentazione dell'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza di Suolo e Salute è composto di tre membri ed è istituito dal Consiglio di Amministrazione.

L'affidamento dell'incarico ai componenti dell'OdV e l'approvazione della regolamentazione delle attività dello stesso sono definite all'interno di specifica delibera del CdA.

Al fine di dotare di effettiva autonomia l'Organismo di Vigilanza, si prevede che:

- Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcuna funzione aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento del Modello 231.
- Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione può



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 33 di 187

approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti cui è tenuto e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di tre esercizi sociali. I componenti sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV i soggetti che:

- abbiano ricevuto informazione di garanzia determinato da presunta commissione di reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001;
- abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- abbiano fatto parte dell'OdV di società che hanno subito sentenza di condanna ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.
- svolgano funzioni incompatibili con i requisiti condizionanti la nomina;
- risultino in conflitto di interesse e/o in relazione di parentela con i vertici aziendali.

Chiunque sia nominato a componente dell'organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni, e comunicare eventuali variazioni di stato rispetto a tale dichiarazione.

La revoca dell'incarico avviene, ad opera del Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui si verificano, successivamente alla nomina, uno o più casi di ineleggibilità e in caso di:

- violazione del Regolamento dell'OdV;
- violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto alle segnalazioni derivanti da soggetti destinatari o da altri soggetti esterni e riguardanti reati o comportamenti a rischio reato;
- violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto al segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie;
- false dichiarazioni nel curriculum vitae prodotto ai fini della nomina;
- gravi negligenze nell'adempimento dei compiti connessi all'esecuzione dell'incarico (esempio mancata informativa periodica all'Organo Dirigente, omessa documentazione delle attività svolte o del programma di vigilanza);
- paralisi dell'attività di vigilanza;
- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 34 di 187

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico affidatogli. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando adeguatamente le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia ha effetto immediato e solo in caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'Organismo, la rinuncia non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la necessaria continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza in caso di sospensione, revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità o morte di uno o più membri dell'OdV il Consiglio di Amministrazione procede contestualmente alla nomina del/dei sostituto/i.

6.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo Gestionale, nonché di assicurarsi che detto Modello venga periodicamente aggiornato, al fine di adeguarlo a seguito di modifiche normative o nella struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, i responsabili della funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza, tutte le situazioni che espongono l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello Organizzativo ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del MOG in ordine alla prevenzione dei reati di cui al Decreto lgs n. 231/2001;
- predisporre – sulla base di tali verifiche ed almeno una volta nell'anno solare - un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate) affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 35 di 187

Organizzativo adeguato ed efficace;

- promuovere e monitorare le iniziative per la formazione dei destinatari del Modello Organizzativo e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con le funzioni preposte (Direzione Tecnica, Direttori Regionali, Ufficio Qualità, Ufficio Stampa e Comunicazioni Esterne).

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi violazione del modello di cui viene a conoscenza, l'OdV informa il CdA e può proporre la sanzione ritenuta più adeguata.

L'Organismo di Vigilanza, una volta che sia venuto a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio, di una o più fattispecie di reato o che potrebbero favorire la commissione degli stessi, non può sostituirsi ai soggetti apicali dovendo limitarsi invece a segnalare al vertice la presenza delle predette situazioni a rischio, suggerendo misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo e/o proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari in capo all'autore delle condotte che siano anche potenzialmente a rischio.

Le attività dell'organismo di Vigilanza sono svolte secondo i contenuti del Regolamento che l'Organismo stesso è tenuto a redigere ed a sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento deve contenere anche il piano di verifiche atte al controllo e monitoraggio del Modello.

6.3 Flussi informativi verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un'apposita relazione sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo contenente:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- gli esiti degli audit eseguiti per la verifica del funzionamento del Modello Organizzativo;
- la segnalazione di modifiche legislative o normative rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello (es.: Linee Guida, Sentenze, ecc.);
- la segnalazione delle variazioni significative dell'assetto interno dell'Impresa e/o dei suoi processi che



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 36 di 187

determinino la indicazione di nuovi rischi potenziali;

- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- la segnalazione delle violazioni alle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Impresa e la valutazione di tali segnalazioni.

Tale relazione deve essere comunicata annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima occasione, l'Organismo di Vigilanza provvede a sottoporre al Consiglio d'Amministrazione il rendiconto annuale relativo alla dotazione di risorse finanziarie approvata a budget, evidenziando ciascun capitolo di spesa occorso nello svolgimento dell'attività di controllo.

6.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per consentire l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello.

A tal fine devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'Organismo di Vigilanza, da parte dei destinatari del Modello Organizzativo, tutte le informazioni, ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 37 di 187

- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 o comportamenti non in linea con il Modello organizzativo.

Chiunque effettui una segnalazione non potrà essere - per motivi collegati alla segnalazione - destinatario di sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro (L. 30 novembre 2017 n. 179).

L'Organismo di Vigilanza si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute Srl possono segnalare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza; questo provvede ad un'analisi della segnalazione ascoltandone eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza con qualunque modalità oppure tramite email al seguente indirizzo organismodivigilanza@suoloesalute.it .

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo gli obblighi di legge.

La violazione degli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza costituisce per tutti i destinatari del Modello Organizzativo di Suolo e Salute Srl un illecito disciplinare, quindi è soggetto a sanzione.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 38 di 187

7 DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

I principi ed i contenuti del presente modello organizzativo sono ampiamente divulgati, all'interno e all'esterno dell'organizzazione, tramite le modalità informative e formative descritte in seguito.

7.1 Informazione dei destinatari sul modello organizzativo

L'adozione del modello organizzativo e del codice etico e di comportamento, ed ogni successivo aggiornamento, viene comunicata formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i destinatari con le modalità di cui ai commi successivi ed anche a mezzo pubblicazione sul sito della società e della newsletter aziendale.

Nella comunicazione sono descritte le modalità per la consultazione del modello stesso.

Tutto il personale inserito nell'organigramma sottoscrive – alla prima approvazione e, successivamente, in occasione dei corsi annuali di formazione di cui al seguente punto 7.2 - una dichiarazione di presa visione ed accettazione di principi, regole e procedure contenuti nel modello organizzativo ed ai quali ogni soggetto è tenuto a conformare le attività e i propri comportamenti nello svolgimento di tali attività.

Per tutti gli altri destinatari, con i quali Suolo e Salute intrattiene relazioni contrattuali, l'impegno al rispetto dei principi di riferimento ed ai contenuti del modello è inserita in apposita clausola del relativo contratto.

7.2 Formazione sul modello organizzativo

L'Organismo di Vigilanza supporta Suolo e Salute nella definizione e attuazione delle attività formative.

Tale formazione è finalizzata al coinvolgimento del personale che svolge "attività sensibili", all'apprendimento e alla condivisione di regole, divieti, protocolli e controlli interni. Essa, in ogni caso, è indirizzata a tutti i soggetti in organigramma – nonché consulenti, prestatori d'opera intellettuale e collaboratori a partita iva – con cadenza annuale ed anche con programmi da remoto.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e sarà cura dell' Organismo di Vigilanza richiedere la registrazione dell'attività formativa con firma dei partecipanti e con riferimento al materiale e ai documenti distribuiti in occasione della formazione.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 39 di 187

PARTE SPECIALE

Effettuata la mappatura dei rischi e valutate le risultanze emerse dalla valutazione dei rischi di reato, la Suolo e Salute ha ritenuto di prevedere in questa parte speciale del MOG specifiche sezioni dedicate alle seguenti categorie di reati:

- A. I reati in danno della pubblica amministrazione e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- B. Reati societari;
- C. Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- D. Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e contrabbando;
- E. Delitti contro l'industria e il commercio e contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- F. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio;
- G. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in violazione del diritto d'autore;
- H. Reati tributari.

Si è ritenuto, invece, che gli ulteriori capi di reato previsti dal D. Lgs n. 231/2001 non fossero attinenti con le attività astrattamente prevedibili per la Suolo e Salute e, comunque, che gli stessi fossero di livello di rischio talmente non significativo da poter essere adeguatamente contrastati – eventualmente - con l'osservanza scrupolosa del Codice Etico e Comportamentale di cui la stessa società si è dotata.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 40 di 187

A. I REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commessi dai soggetti destinatari del presente modello gestionale:

Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d’ufficio”:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e dalla L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 41 di 187

e modificato dalla L. n. 69/2015]

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

A.1 - le **fattispecie dei reati presupposto** nei rapporti con la pubblica amministrazione - artt. 24 e 25 , del D.Lgs. n. 231/2001;

A.2 - i **processi sensibili** relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione a rischio di commissione di reati;

A.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

A.1 Fattispecie dei reati presupposto

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che possono comportare il



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 42 di 187

rischio della realizzazione di reati nei rapporti tra Suolo e Salute e la Pubblica Amministrazione.

A tale fine è necessario fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25, del D.Lgs. n. 231/2001.

Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis, cod. pen.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (323 bis).

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso. Ci si riferisce, infatti, a sovvenzioni, contributi o finanziamenti intesi come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano, altresì, irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter, cod. pen.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 43 di 187

una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La condotta penalmente sanzionata si configura, quindi, nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente (art. 316 bis, cod. pen.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis, cod. pen.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 ter, cod. pen., e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall'art. 640 bis, cod. pen.. La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen).

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.”

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 44 di 187

bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640, cod. pen.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea. L'attività attraverso la quale si realizza il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o l'Ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale (come ad esempio: produrre documenti contenenti informazioni non veritiere, certificazioni false e quant'altro).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. “

Il reato in oggetto si verifica allorquando i fatti di cui al precedente art. 640, cod. pen., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640, cod. pen., è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea”. Dal punto di vista oggettivo è richiesta, anche in questo caso, per la sussistenza dell'ipotesi di reato, la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogante (comunicando, ad esempio, dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 45 di 187

comma o un'altra circostanza aggravante. “

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa e anche i medesimi elementi costitutivi. Esso si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona – soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima. Nel definire il reato in oggetto è stato omissso il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente del reato al fine di indurre in errore la vittima ma si è posto l'accento soltanto sull'aspetto oggettivo dell'alterazione dei dati nell'ambito del sistema del soggetto leso. Mancando il requisito soggettivo di avere indotto alcuno in errore attraverso artifici o raggiri, il reato di frode informatica si perfeziona, quindi, anche quando il soggetto passivo sia ben consapevole dell'alterazione del suo sistema informatico e, anzi, tenti di opporsi alla sua violazione. La frode informatica, pertanto, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con annesso danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Trattasi di un reato proprio, vale a dire, che può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato, oppure da chi pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (ad esempio: chi si sia obbligato a trasportare ed a consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo) (Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264).

Il bene giuridico che il legislatore intende tutelare è il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la protezione della P.A. da attività fraudolente che possano compromettere l'economicità del suo operato e la qualità del risultato.

E' punibile anche il solo tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p.

La procedibilità è d'ufficio.

Per quanto concerne la condotta punibile, ai fini della configurabilità del delitto non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, bensì è necessaria la sussistenza della **malafede contrattuale**, vale a dire, di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (ad esempio: una fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 46 di 187

preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto) (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Il reato prevede delle circostanze aggravanti, ad esempio qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Il tali caso la pena è aumentata.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, ovvero la determinazione cosciente e volontaria di commettere il fatto.

Frode ai danni del fondo europeo (L. 23 dicembre 1986, n. 898 art. 2)

Salvo che il fatto non configuri il più grave reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (previsto dall'articolo 640- bis del codice penale), il presente reato punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue senza averne diritto, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad € 5.000, nel qual caso si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria, pertanto il reato in oggetto si realizza altresì anche nei confronti di chi consegue indebitamente le erogazioni di cui innanzi.

Infine, ai sensi del terzo comma, il Giudice determina in Sentenza l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Il reato in oggetto è stato interessato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, laddove all'art. 6 stabilisce, che all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e' inserito il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

Pertanto, per effetto di questa modificazione, in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 2, c. 1, primo capoverso, legge n. 898/1986 ("Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 47 di 187

bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"), è contemplato un aumento del trattamento sanzionatorio, nel massimo edittale, a quattro anni di reclusione, quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (art. 317, cod. pen.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé od ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà. Poiché sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale sia quella di soccombenza del privato si manifestano attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito, non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive. Si evidenzia, ad ogni modo, che questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 cod. pen.)

"Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno. "

Il reato configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità. In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale. Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia a condizione che siano estremamente modici, sì da escludere l'ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell'atto di ufficio. Il reato previsto dall'art. 318, cod. pen., così come quello previsto dal successivo art. 319, cod. pen., è stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 –anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione– poiché gli esponenti di alcune fattispecie societarie a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 48 di 187

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, cod. pen.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”

Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la punibilità del concorrente necessario extraneus, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, procedure, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

A differenza del reato precedente, previsto dall'art. 318, cod. pen., il reato in questione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti contrari ai doveri di ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente e ricavandone un beneficio, di qualunque natura, per se o per terze persone. Il beneficio può anche non essere di carattere economico e può anche essere solo promesso.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica.

Si ha circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 319 bis, cod. pen., con conseguente aumento di pena “se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 49 di 187

pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319."

Tale ipotesi di reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.)

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. "

Il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, cod. pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue – come possibili autori del reato – fra pubblici ufficiali di diversa specie. Questa condotta è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 50 di 187

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. La disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)

Il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Pertanto è un "reato proprio", vale a dire, che può essere commesso solo da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.Lgs 23.02.2018 n. 20, al personale degli organismi di controllo – nello svolgimento dell'attività di controllo – è conferita la qualificazione di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente.

Per appropriazione si intende una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la cosa altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 51 di 187

Per la realizzazione del reato non è necessario che il denaro o la cosa mobile oggetto dello stesso appartengano alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Nel reato di peculato ex art. 314, 1° comma, c.p., come nell'ipotesi di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Per quanto concerne la pena, il colpevole è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, cod. pen.)

Altra fattispecie, espressamente prevista all'art. 316 c.p., è quella del "peculato mediante profitto dell'errore altrui" che si configura quando *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità"*.

Come statuito espressamente dall'art. 316 c.p., la condotta criminosa consiste sia nella ricezione (ovvero nell'accettazione passiva di *"denaro o altra utilità"* offerto da un terzo), sia nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare la fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Infine L'art. 1 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, al primo comma, lettera a), ha introdotto una modifica della norma in oggetto, stabilendo che *"all'articolo 316 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»"*

Pertanto, per effetto di questa novella legislativa, è previsto un aumento della pena, nel massimo edittale, da tre a quanto anni di reclusione allorché la condotta criminosa in questione offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ossia *"tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: I) del bilancio dell'Unione; II) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"* (art. 2, c. 1, direttiva (UE) 2017/1731) nella misura in cui il danno (conseguito dall'Unione europea) e il profitto (indebitamente percepito di chi non ne aveva diritto) sia superiore a centomila euro.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 52 di 187

Inoltre, la lettera b) dell'articolo 1, statuisce che *“all'articolo 316-ter, al primo comma, e' aggiunto, il fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»”*.

Pertanto, anche per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il quale è configurabile qualora *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”* (art. 316-ter, c. 1, primo capoverso, c.p.) nonché rileva quale reato a consumazione prolungata (così: Cass. pen., sez. II, 12/07/2013, n. 44624), nonché *“di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti”* (Cass. pen., sez. VI, 9/05/2013, n. 35220) e che non assume rilevanza penale nel caso previsto dall'art. 316-ter, c. 2, c.p. ossia quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, valgono le considerazioni appena fatte in precedenza essendo stata inserita una previsione di legge uguale a quella prevista per l'art. 316 c.p..

Anche sul delitto di peculato è intervenuto la novella di cui all'art. 1 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, laddove alla lettera c) è disposto che, per quanto concerne il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità che ricorre allorché *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”* (art. 319-quater, c. 1, c.p.) e che è configurabile ove siffatta induzione indebita sia esercitata *“mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica”* (Cass. pen., sez. VI, 6/02/2020, n. 7971), è egualmente sancito un innalzamento della pena, pari a quattro anni di reclusione, qualora tale fatto criminoso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettera d), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, dispone che, *“all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), e' inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»* e quindi, per effetto di questa novità legislativa, le disposizioni degli articoli 314, 316,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 53 di 187

da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (così: il "nuovo" art. 322-bis, c. 1, n. 5-quater, c.p.).

Abuso d'ufficio (art. 323, cod. pen.)

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, *"nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale"*.

In seguito alle riforme del 1990 e del 1997, il reato di abuso d'ufficio si realizza solo al verificarsi di condotte che intenzionalmente procurano un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio: pertanto, solo la condotta produttrice del danno o dell'ingiusto vantaggio potrà integrare il reato de quo, e non qualsiasi generica antidoverosità.

Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero"* (Cass. n. 17642/2008).

L'abuso d'ufficio è un reato proprio, ma non è necessario che il soggetto agente sia formalmente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, essendo sufficiente che il soggetto attivo eserciti, anche di fatto, pubbliche funzioni, con l'acquiescenza o il concorso della P.A.

Ad esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto possano essere soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio: il notaio, che riveste la qualità di pubblico ufficiale non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la complessa attività posta in essere, disciplinata dalle norme di diritto pubblico e diretta alla formazione di atti pubblici (Cass. n. 47178/2009); il medico specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale indirizzi i pazienti verso un laboratorio privato del quale lo stesso sia socio per l'espletamento di esami che potevano anche eseguirsi presso una struttura pubblica (Cass. n. 27936/2008); il dipendente delle Poste, addetto all'accettazione della corrispondenza che utilizzi la sua funzione per inviare indebitamente alla rete di distribuzione pubblica la corrispondenza privata priva della richiesta affrancatura (Cass. n. 37775/2010); il magistrato che *"aggirando il precetto della legge, ha concentrato gli incarichi di consulenza nelle mani di un ristretto gruppo di soggetti i*



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 54 di 187

quali avevano, d'altro canto, percepito onorari illegittimi, in violazione del limite normativamente stabilito delle 8 vacanze giornaliere" (Cass. n. 16895/2008).

Nel delitto in oggetto possono inoltre concorrere anche i privati che siano destinatari dei benefici conseguenti all'atto abusivo, laddove questi, tramite la loro condotta, abbiano avuto un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e sempre che fossero a conoscenza della qualità dell'intraneus.

Per la configurabilità del concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio, è necessario *"dimostrare che questi abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato"* (Cass. n. 8121/2000); non può ravvisarsi infatti il concorso nella sola istanza relativa a un atto che risulti concretamente illegittimo e che ciononostante venga adottato: *"va, infatti, considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, né, soprattutto, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto"* (Cass. n. 8121/2000).

In tale ottica, pertanto, *"al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio, la prova che un atto amministrativo è il risultato della collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo ed il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo"* (cfr. ex multis, Cass. n. 2844/2003).

Per integrare l'elemento oggettivo del reato, è necessario che la condotta criminosa sia compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, con la conseguenza che non è configurabile il delitto per tutti quei comportamenti posti in essere al di fuori dell'effettivo esercizio delle mansioni d'ufficio che, anche laddove perpetrati in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta, non assumendo pertanto rilievo penale (cfr. Cass. n. 6489/2008).

L'abuso d'ufficio è un reato di evento.

Ed invero, dopo la citata riforma del 1997, il delitto può dirsi integrato solo quando l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

La norma incriminatrice non fornisce alcuna ulteriore specificazione sulla condotta, pretendendo soltanto che il danno o il vantaggio ingiusto siano arrecati con violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero con l'omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 55 di 187

Secondo costante giurisprudenza, il delitto di abuso di atti di ufficio può essere integrato anche attraverso una condotta meramente omissiva, rimanendo in tal caso assorbito il concorrente reato di omissione di atti d'ufficio in forza della clausola di consunzione contenuta nell'art. 323, comma 1, c.p." (Cass. n. 10009/2010); purché si tratti *"del mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al pubblico funzionario da una norma di legge o regolamentare"* (Cass. n. 41697/2010).

Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", cioè sia l'ingiustizia della condotta posta in essere in violazione di legge o di regolamento o dell'obbligo di astensione, sia all'evento di danno o di vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia (Cass. n. 36125/2014; n. 1733/2013; n. 27936/2008).

In altri termini, l'ingiustizia del vantaggio conseguito non può farsi discendere dall'illegittimità della condotta, sia nel caso di violazione di legge o di regolamento che dell'obbligo di astensione, occorrendo una duplice distinta valutazione in proposito (Cass. n. 21357/2010; n. 35381/2006).

In ordine all'elemento soggettivo del reato, occorre che l'abuso sia commesso allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente".

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ma al secondo comma dell'art 323 c.p. è previsto, che *"la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità"*.

Anche sugli emarginati reati è intervenuta la novella del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, laddove *al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»*”.

Nella valutazione dei rischi di reato derivanti dalle attività di o.d.c. svolte, la Suolo e Salute ha inteso prendere in considerazione tutte le ipotesi di legge a prescindere della specificità dei ruoli derivante dalla diversa qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Sebbene a far data dal 22.03.2018 sia in vigore il D.Lgs. 23 febbraio 2018 n. 20/2018 il cui art. 4, c. 9, - stabilendo che *"Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo, è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale"*. Ai fini del citato decreto, si intendono per organismi di controllo , *"l'ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto"* - attribuisce esplicitamente agli oo.d.c. la qualificazione giuridica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 56 di 187

c.p., la Suolo e salute srl si è orientata a gestire entrambe le ipotesi poiché:

- ✓ l'attività dell'ente comporta contatti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ i soggetti che operano per Suolo e Salute possono venire a contatto con esercenti una funzione pubblica o un pubblico servizio nell'esercizio della ordinaria attività;
- ✓ i soggetti che genericamente sono destinatari del presente modello organizzativo gestionale possono essere soggetti di natura pubblica o intrattenere essi stessi stabilmente rapporti con la P.A.

Posto ciò, appare necessario definire il concetto di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblici Ufficiali Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale", colui il quale eserciti "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Dalla lettura della norma si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n. 166013/84).

Sebbene in passato lo status di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando (attraverso la novella dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione". La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai *"irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione"* (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche *"chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche"* (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, *"la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"* (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 57 di 187

Incaricati di un pubblico servizio L'art. 358, cod. pen. dispone che *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*. Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per *"pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999).

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Come rilevato dalla Cassazione, infatti, *"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro"* (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011).

A.2 Processi sensibili

Tanto premesso, e considerata l'attività in concreto svolta dalla Suolo e Salute srl così come descritta nella parte generale al fine di realizzare un MOG che costituisca un efficace strumento di prevenzione anche dei reati cui è conditio sine qua non la qualificazione giuridica di cui agli artt. 357 e 358 c.p., sono stati individuati i seguenti macro processi sensibili:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 58 di 187

- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- Attività di lobby tecnico politica presso gli organismi pubblici locali, nazionali e sopranazionali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità;
- Gestione delle assunzioni;
- Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza informatica.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 59 di 187

A.3 Principi di riferimento

Il sistema in linea generale

Nell'esercizio delle attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello ivi compresa la allegata procedura specifica.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione;

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nello stesso tempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

S'intende per "delega" quell'atto interno – ivi compresi lo Statuto sociale ed il Manuale di qualità implementato - di attribuzione di poteri, di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

S'intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 60 di 187

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Tutti coloro (compresi anche i dipendenti delle sedi regionali o delle sedi estere) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - I poteri del delegato,
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno per mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- La procura deve essere aggiornata in caso di attribuzione di nuovi poteri e deve essere revocata in caso di insorgenza di cause di incompatibilità o di commissione di reati da parte del soggetto a cui è stata conferita.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui sono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Principi generali di comportamento



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 61 di 187

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente M.O.G..

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- Effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 62 di 187

esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;

- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

- Ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel precedente paragrafo "Il sistema di deleghe e procure";
- Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- I contratti tra la Società e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- I contratti sottoscritti dalla Società – ad eccezione di quelli predisposti dall'altro contraente ex art. 1341 c.c. e quelli per adesione - devono contenere clausole standard, definite dall' OdV al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- I Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- Nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 63 di 187

maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;

- Nei contratti con le Società di servizi, con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione come previsto nel sistema disciplinare. (es. clausole risolutive espresse, penali);
- Con apposita delibera, l'OdV può fissare il tetto massimo per i pagamenti che possono essere effettuati in moneta contante; in assenza di tale deliberazione detto limite sarà quello della legge al tempo vigente;
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. concernenti il d.lgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento concernente l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- Coloro che dovessero eventualmente essere chiamati a svolgere cariche politiche elettive o nomine per incarichi presso enti pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, devono informare il Consiglio di Amministrazione e l'OdV. Annualmente dovranno produrre apposita dichiarazione - resa ai sensi della L. 28.12.2000 n. 445 – con la quale certifichino di non aver posto in essere né condotte pregiudizievoli per la società né favorito la stessa con atti o comportamenti illegittimi e/o inopportuni e/o contrari al codice etico e comportamentale.
- Coloro che dovessero essere chiamati a ricoprire incarichi che comportano la qualifica di pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio, devono informare il Consiglio di Amministrazione e l'OdV e relazionare loro sulla natura dell'incarico pubblico conseguito. Annualmente dovranno produrre apposita dichiarazione - resa ai sensi della L. 28.12.2000 n. 445 – con la quale certifichino di non aver posto in essere né condotte pregiudizievoli per la società né favorito la stessa con atti o comportamenti illegittimi e/o inopportuni e/o contrari al codice etico e comportamentale.

Principi procedurali specifici nel caso di particolari operazioni a rischio



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 64 di 187

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 65 di 187

- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

- la Direzione Amministrativa effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

Flussi monetari e finanziari:

- la Direzione Amministrativa definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese);

- la Direzione Amministrativa ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;

- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;

- la Direzione Amministrativa effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);

- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 66 di 187

- le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato ed operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni a SAP nel rispetto delle tempistiche definite all'interno della Travel Policy e adeguatamente approvate;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi:

- sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la Direzione, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni sono regolate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure; - è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

Operazioni concernenti la partecipazione a procedure, quali ad esempio l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, di quelle riguardanti convenzioni di concessioni con soggetti pubblici o richieste di rilascio di nuove licenze, o di provvedimenti autorizzativi e concessori,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 67 di 187

Occorre dare debita evidenza in caso di attivazione di operazioni concernenti la partecipazione a procedure, quali ad esempio l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri, di quelle riguardanti convenzioni di concessioni con soggetti pubblici o richieste di rilascio di nuove licenze, o di provvedimenti autorizzativi e concessori, essendo queste considerate ai fini del presente Modello come operazioni a rischio.

A tal fine, il Presidente del CDA deve nominare per iscritto un "responsabile interno" individuato per la singola Operazione Sensibile sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve:

- a) Segnalare per iscritto all' OdV, all'inizio dell'Operazione Sensibile, l'avvio di tale Operazione Sensibile, specificando l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del valore dell'Operazione Sensibile.
- b) Predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile:
 - le evidenze (ad esempio, in ipotesi di finanziamento: documentazione sottoposta all'ente erogante, presupposti per la ricezione dei contributi, destinazione dei contributi ecc; in ipotesi di operazioni commerciali: movimenti di denaro, nomina di consulenti, data in cui è stata presentata l'offerta vincolante, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
 - l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola Operazione Sensibile di cui il medesimo è responsabile;
 - la cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo.
- c) Segnalare la chiusura dell'Operazione Sensibile all'OdV, salva la facoltà dell'OdV di accedere al file predisposto dal "responsabile interno" con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto d).
- d) Curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile, le evidenze, i verbali e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 68 di 187

B. REATI SOCIETARI

L'art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione ad opera dei soggetti che rivestono posizioni apicali o da loro sottoposti, è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto ritenuta suscettibile di arrecare un beneficio alla società. Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di Società e consorzi" e sono le seguenti:

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati societari.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 69 di 187

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

B.1- le **fattispecie dei reati societari presupposto** – art. 25 ter , del D.Lgs. n. 231/2001. Non tutti i reati societari previsti dall'art. 25 ter sono suscettibili di commissione da parte di Suolo e Salute, come ad esempio le fattispecie che presuppongono la quotazione in borsa della società, pertanto verranno esaminati solo quelli astrattamente realizzabili;

B.2 - i **processi sensibili** nell'ambito dei reati societari;

B.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

B.1 Fattispecie dei reati presupposto

La Legge 27 maggio 2015 n. 69, in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Pertanto si sono venuti ad aggiungere nuovi reati societari che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti nella precedente versione dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 e che verranno di seguito presi in considerazione e descritti sommariamente.

Rispetto all'elenco di cui in premessa, non verranno invece prese in considerazione le fattispecie di reato non riferibili alla società Suolo e Salute, per le quali non è necessario adottare alcuna particolare procedura di tutela.

False comunicazioni sociali (art. 2161 c.c.) (articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 70 di 187

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 71 di 187

- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
 - è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Fatti di lieve entità. (art. 2621-bis c.c.) *(articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)*

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (Art. 2621-ter.) *(articolo sostituito dalla l. n. 69 del 2015)*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[comma II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 72 di 187

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 73 di 187

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 74 di 187

Soggetti attivi sono gli amministratori e si configura, quale modalità di estinzione del reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società

Formazione fittizia del capitale (Art. 2631 c.c.)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. (100-180 quote).

La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 75 di 187

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

NDR: Questo reato non è attualmente realizzabile, in quanto la società non è in liquidazione, ma potrebbe esserlo allorché venisse deliberata. Poiché la delibera può essere adottata in qualunque momento, si è ritenuto di includerlo nell'elenco.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III] Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

(V). abrogato.

(VI). Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (200-600 quote; 3-24 mesi).

Rubrica e articolo sono stati novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012). Pertanto le norme comportamentali per evitare la commissione del presente reato da parte dei destinatari del presente Modello, vanno coordinate con la Parte Speciale "A", relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con la effettiva qualificazione



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 76 di 187

giuridica dell'Ente (parte speciale – A.2).

Il reato sanziona penalmente i comportamenti corruttivi realizzati nell'ambito dell'attività di impresa privata e si caratterizza per l'infedeltà. E' stato introdotto nell'ordinamento dalla Legge "Anticorruzione" n. 190 del 6 novembre 2012, mediante cui il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1999, la quale imponeva agli Stati aderenti di riconoscere come reati la corruzione attiva e passiva anche nel settore privato.

La condotta sanzionata è quella degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma sanziona, con una pena più mite, la medesima condotta posta in essere da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati prima.

La sanzione penale è applicata anche nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate dall'art. 2635 c.c.

L'esempio più lampante di corruzione nel settore privato può essere quello del dipendente di un'azienda che offra o prometta denaro o anche, più comunemente, semplici regalie al fine di favorire la propria azienda, ad esempio per ottenere che la stessa sia scelta come fornitore, a discapito del regolare regime della concorrenza.

La riforma più importante operata dal D. Lgs. n. 38 del 2017 è stata l'eliminazione dalla fattispecie di reato della necessità che la condotta cagioni effettivo nocumento all'azienda cui sia riconducibile il soggetto "corrotto".

Seconda, importante riforma che ha avuto ad oggetto l'art. 2635 c.c. è stata introdotta dalla legge "Spazzacorrotti", n. 3 del 2019, la quale ha statuito la procedibilità d'ufficio e non più a querela del reato.

Oggi, dunque, perché nasca un'indagine penale per corruzione fra privati è sufficiente che gli organi di polizia assumano la notizia di reato da qualsiasi possibile fonte, potendo assumerla, soprattutto, anche di propria autonoma iniziativa.

La centralità di tale riforma è evidente, se pensiamo che, in precedenza, era l'organo amministrativo dell'azienda a dover deliberare la proposizione di una querela nei confronti di propri dipendenti, con tempi lunghi e, soprattutto, con il rischio di sottoporre all'attenzione del pubblico fatti di mala gestione avvenuti all'interno dell'azienda. Per tacere del caso in cui il titolare del diritto di querela poteva addirittura coincidere con il reo, ad esempio nel caso in cui il "corrotto" fosse l'amministratore stesso della società.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 77 di 187

In funzione delle riforme operate, si tratta, ad oggi, di reati più facilmente contestabili, che, peraltro, vanno ad incidere su prassi che non sono del tutto assenti nel mondo dell'imprenditoria.

Le aziende, dunque, sono oggi ancor più incisivamente chiamate a tutelarsi dalla possibilità che il proprio organico ponga in essere, magari anche inconsapevolmente, comportamenti a rischio di contestazione, anche perché i reati suddetti, si badi, generano in capo alle aziende responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Soggetti attivi del reato sono:

a -amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, personalmente o per interposta persona

b - soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a)

c- soggetti che anche per interposta persona, offrono, promettono o danno denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei punti a) e b).

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Le sanzioni pecuniarie ex D.lgs. 231/01 sono le seguenti: da 200 a 400 quote, aumentate da 300 a 600 quote qualora l'Ente abbia conseguito un rilevante profitto. Le sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/01 sono le seguenti: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni,



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 78 di 187

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Il decreto del 2017 non si è limitato a intervenire sul reato di corruzione privata, bensì ha introdotto il nuovo delitto di «istigazione alla corruzione tra privati» per reprimere le forme indirette di “innesco” dei fenomeni corruttivi rappresentate dalle condotte (offerta, promessa o sollecitazione) propedeutiche all'accordo infedele, ma non accettate dal loro destinatario; inoltre, ha previsto la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per entrambe le fattispecie di cui agli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile.

Sul piano della responsabilità da reato degli enti, rileva unicamente il delitto nella sua forma attiva, come per la corruzione fra privati e, conseguentemente, la responsabilità per l'ente cui appartiene il soggetto attivo scatta sia nelle ipotesi in cui l'accordo corruttivo non produca un atto dannoso, sia in quelle in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione diretta all'accordo corruttivo non venga accettata.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, senza che vi sia la necessità di ricoprire un ruolo all'interno della società.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni pecuniarie ex D.lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

[I] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni pecuniarie ex D.lgs. 231/01 da 400 a 1.000 quote.

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque, pertanto la sua commissione, anche se poco probabile, viene presa in considerazione.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 79 di 187

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[comma II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

B.2 Processi sensibili

Dall'esame delle singole fattispecie di reato poste in relazione all'attività svolta da Suolo e Salute in ambito societario, sono emersi i seguenti processi sensibili, che si distinguono in due macro aree, una riferita in generale a tutti i reati societari e l'altra dedicata al nuovo reato di corruzione tra privati, in considerazione degli aspetti di peculiarità di tale delitto di nuova introduzione.

Per quanto riguarda la prima macro area, si individuano i seguenti processi sensibili:

- La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di Redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali con riferimento alle attività di predisposizione dati per comunicazioni societarie o di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa con riferimento al rischio di:
 - Materiale alterazione dei dati contabili;
 - Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dei rendiconto annuale e delle relazioni periodiche;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 80 di 187

- La gestione della tesoreria e della cassa;
- Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;
- La predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Gestione dei rapporti con soci, con riferimento ai rischi di:
 - Occultamento di documenti o ostacolo delle attività;
 - Comunicazioni sociali non veritiere dirette ai soci, fatti materiali oggetto di valutazioni non veritieri;
 - Predisposizione dati falsi per comunicazione societarie o di bilancio;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
 - Falsa rappresentazione redazione di documenti o relazioni da inviare alle Autorità di Vigilanza;
 - Materiale alterazione dei dati contabili;
 - Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 - Restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti,
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità dei Fondi gestiti;
 - Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dei rendiconto annuale;
 - Omessa comunicazione conflitti di interesse;
- Rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.);
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:
 - Attività di riduzione del capitale sociale;
 - Attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
 - Attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società
 - Operazioni di fusione, scissione o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
 - Omessa comunicazione conflitti di interesse;
 - Ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 81 di 187

- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;
- Acquisto o sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria Società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla Legge;
- Attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- Sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni di società correlate;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

Per quanto riguarda la seconda macro area, relativa al delitto di "corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 comma 3 c.c., le aree di attività ritenute a rischio vanno integrate come segue:

- Gestione dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati per la promozione e vendita dei servizi svolti dalla società in maniera diretta o mediata;
- Gestione di donazioni, omaggi e liberalità;
- Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;
- Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Selezione degli ispettori, collaboratori esterni e partner commerciali;
- Acquisto di beni, servizi e consulenze (da soggetti non pubblici) di business;
- Gestione dei flussi economico / finanziari.

B.3 Principi di riferimento

Principi generali

Tutti i destinatari del presente M.O.G. devono operare conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle prassi e procedure aziendali ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 82 di 187

operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Il sistema di deleghe e procure

Per la definizione del sistema delle deleghe e delle procure, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di gestione, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o coordinati tra loro, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In considerazione delle due macro aree sopra individuate, si distinguono principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati societari in generale e principi relativi alla prevenzione del nuovo reato di corruzione fra privati.

Per i dipendenti di Suolo e Salute (dirigenti e personale sottoposto alla vigilanza e controllo di costoro), sono immediatamente operativi, mentre per i Consulenti, collaboratori e Partner, dovranno essere imposti mediante l'inserimento di apposite clausole all'interno dei contratti, accordi, lettere di incarico, i seguenti obblighi:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 83 di 187

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo.

Principi generali di comportamento relativi al reato di "corruzione fra privati"

Ad integrazione degli obblighi sopra indicati, tutti i destinatari del presente M.O.G. devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

A) Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

1. tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dall'art. 25-ter lettera bis del D. Lgs. 231/01 di "corruzione tra privati";



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 84 di 187

2. promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
3. distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia al di fuori delle prassi aziendali (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore);
4. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
5. effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
6. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).
7. favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
8. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere.

B) Ogni accordo con terze parti deve essere:

1. formalizzato per iscritto e contenere dettagliate condizioni di contratto che prevedano in modo chiaro e preciso i termini del rapporto;
2. sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
3. sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

C) La Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

D) Premesso che la Società condanna l'utilizzo improprio dello strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione di reati, in caso di donazioni/elargizioni liberali a enti privati ovvero sponsorizzazione degli stessi che rientrino nella normale attività aziendale come strumento di promozione o di partecipazione etica e solidale, i Destinatari sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari, previsti dalle vigenti prassi aziendali, in merito alla verifica



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 85 di 187

di quanto segue:

1. fattibilità dell'iniziativa;
2. identità e caratteristiche dei beneficiari;
3. natura dei progetti;
4. motivazioni etiche, sociali o promozionali che le sorreggono.

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati", i principi generali di comportamento e di attuazione di cui al precedente capitolo ed i principi e le procedure previste nella parte speciale relativa ai "reati nei rapporti con la pubblica amministrazione".

Principi procedurali specifici relativi alla fattispecie di "corruzione tra privati"

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

- 1) I soggetti che sottoscrivono atti negoziali con terze parti devono essere formalmente autorizzati in tal senso dalla Società con apposita delega o procura;
- 2) di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la terza parte, potenzialmente rilevante rispetto alla fattispecie di "corruzione tra privati", deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- 3) i rapporti commerciali coi Clienti o potenziali Clienti (prospect) sono regolati da specifiche policies aziendali, che definiscono i ruoli e le responsabilità nei processi gestionali dei vari mercati di riferimento;
- 4) le strategie commerciali e le logiche di pricing, scontistica, etc., sono approvate dai Responsabili aziendali a ciò espressamente delegati, secondo i vigenti profili autorizzativi di livello locale e corporate;
- 5) ai Responsabili di cui al punto precedente è attribuito anche il compito di vigilare sulla corretta gestione dei processi di erogazione di omaggi a soggetti privati o effettuazione di spese di rappresentanza nell'area di business di competenza, nel rispetto dei divieti previsti dal paragrafo 3.4. e delle procedure aziendali applicabili;
- 6) coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili;
- 7) le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge e delle procedure aziendali applicabili;
- 8) le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 86 di 187

favore di persone giuridiche. Il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati. Sono stabiliti controlli atti a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza. In caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

9) sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, non possono essere effettuate tramite erogazione per contanti o metodi di versamento assimilabili;

10) i contratti tra la Società e i fornitori, i Consulenti ed i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

11) i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la Società, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D. Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);

12) i Consulenti e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri di merito ed efficienza;

13) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);

14) nessun pagamento può essere effettuato in contanti nei rapporti con i Consulenti e i Partner;

15) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati" i principi procedurali specifici e di attuazione di cui della parte speciale relativa ai "Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione".



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 87 di 187

Inoltre, in riferimento alla gestione dei flussi finanziari, si richiamano i principi procedurali di cui al successivo paragrafo.

Al di là dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Principi procedurali specifici relativi agli altri reati societari

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel paragrafo "Obblighi di comportamento applicabili alla prevenzione di tutti i reati societari", devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

1) Le comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in base alle prassi aziendali in essere che:

- a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei più significativi passaggi maggiormente sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

2) prima di procedere alla approvazione del bilancio è necessario prevedere una fase di condivisione e controllo delle scritture contabili da parte del CdA e dell'Assemblea della Società;

3) l'OdV può essere chiamato a partecipare alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria;

4) i regolamenti interni e le procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria devono essere oggetto di formalizzazione e/o periodico aggiornamento.

Ad integrazione dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

5) Ad ulteriore integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

5.1) obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o degli altri documenti connessi, di sottoscrivere una dichiarazione, da conservarsi ad opera dell'OdV, relativa:

- a) alla completezza e veridicità dei dati inseriti nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) al rispetto delle procedure previste per la raccolta, la predisposizione e la verifica di tali



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 88 di 187

dati;

5.2) tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio;

5.3) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole della Struttura Organizzativa e sui reati societari;

6) I contratti di sponsorizzazione e quelli che prevedono liberalità a favore di enti no profit devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

7) Nessun pagamento può essere fatto in contanti;

8) Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni d'irregolarità o anomalie.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 89 di 187

C. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Suolo e Salute.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili", specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito di tali attività.

I reati presupposto previsti dall'**art. 27 septies D.Lgs 231/2001** sono i seguenti:

- Omicidio Colposo (art. 589 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018);
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018).

Secondo quanto definito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 il presente Modello Organizzativo Gestionale assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 90 di 187

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati societari.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

C.1- le **fattispecie dei reati societari presupposto**;

C.2 - i **processi sensibili** nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

C.3 – i **principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

C.1 Fattispecie dei reati presupposto

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].

Il bene giuridico oggetto di tutela è la vita e l'incolumità fisica delle persone. L'elemento soggettivo del reato è la colpa, che sussiste quando l'evento, anche se preveduto o prevedibile, non è direttamente voluto



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 91 di 187

dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Per quanto riguarda più da vicino la colpa, la punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore. L'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

La norma prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. comma 3)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica e mentale della persona offesa, cioè della vittima del reato. La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi e lievissime, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni. Ai sensi del secondo comma la pena è aumentata in caso di lesioni gravi e (con ulteriore aggravamento di pena) gravissime, così come descritte dall'articolo 583.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 92 di 187

Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza tradizionale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

La giurisprudenza moderna, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica come una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa, come per il reato precedente.

In seguito alle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose di omicidio stradale (art. 589 bis), la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Poiché la caratteristica di questo tipo di reati presupposto è la mancanza di dolo e la sufficienza della colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, mancato rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline relative alla sicurezza, il loro inserimento nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è stata particolarmente contestata, mancando quell'elemento soggettivo che viene normalmente ricondotto e sotteso ai concetti di vantaggio o interesse. La forza lavoro è il primo bene aziendale per cui la sua tutela rientra tra i principali obiettivi che persegue il datore di lavoro. Tuttavia la elevata probabilità del verificarsi di tali reati nell'ambito dell'attività produttiva e l'intento di stimolare la massima attenzione alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, ha fatto sì che questa tipologia venisse inserita nel D.Lgs 231/2001. A maggior ragione ci troviamo di fronte pertanto ad una responsabilità di organizzazione, dove la mancanza di misure idonee viene ipso iure intesa come vantaggio economico per l'ente in termini di risparmio di spesa o risparmio di tempo.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24697 del 14 giugno 2016).



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 93 di 187

C.2 Processi sensibili

In riferimento ai reati trattati nella presente sezione i principali processi sensibili che Suolo e Salute ha individuato nell'ambito della valutazione dei rischi di reato sono i seguenti:

- Gestione Amministrativa;
- Gestione del Personale;
- Certificazioni BIO;
- Certificazioni dei Regimi di Qualità ai sensi del Reg. UE 1151/2012;
- Certificazioni non regolamentate;
- Certificazioni estere.

Le figure aziendali principalmente interessate nei processi di cui sopra sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, la Direzione Tecnica, le Direzioni Regionali ed i Tecnici addetti alle Ispezioni.

In particolare l'evento lesivo può realizzarsi:

- nell'ambito di ogni processo produttivo e può coinvolgere lavoratori dipendenti o collaboratori esterni o ancora soggetti che svolgono attività lavorativa per conto di terzi all'interno delle aree di pertinenza aziendale. Caratteristica è la mancanza di dolo e la sufficienza della colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, mancato rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline relative alla sicurezza.
- In concorso, per mancata segnalazione alle autorità competenti da parte dei Tecnici Addetti alle Ispezioni (personale incaricato di pubblico servizio) di violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro riscontrate durante verifiche di schemi che prevedono anche requisiti di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (es. FSC)

C.3 Principi di riferimento e procedure di controllo

La Società persegue la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità locali, promuovendo ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso il Codice Etico e di Comportamento che è parte integrante del presente Modello.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 94 di 187

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica.

I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub – Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ai destinatari del modello organizzativo, in relazione al proprio grado di responsabilità, è espressamente vietato:



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 95 di 187

- L'acquisto di attrezzature e DPI non conformi alle disposizioni antinfortunistiche
- L'acquisto di DPI differenti da quelli previsti da DVR;
- La mancata fornitura ai dipendenti che eseguono la propria prestazione lavorativa presso aziende terze di DPI o mancato addestramento circa il loro utilizzo;
- La mancata formazione dei soggetti investiti di compiti prevenzionistici e/o mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La mancata predisposizione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro di Suolo e Salute;
- La mancata segnalazione alle autorità competenti da parte dei Tecnici Addetti alle Ispezioni (personale incaricato di pubblico servizio) di violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro riscontrate durante verifiche di schemi che prevedono anche requisiti di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (es. FSC).

I destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a conoscere e rispettare quanto prescritto nel presente Modello Organizzativo e nei documenti richiamati, tra i quali:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- Piano di Emergenza Aziendale;
- Procedure Aziendali in tema di Salute e Sicurezza ovvero
 - Procedura per regolamentare attività di sorveglianza sanitaria;
 - Procedura per acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
 - Procedura per attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro e verifica applicazione ed efficacia delle procedure adottate in tema di sicurezza sul lavoro;
 - Gestione dei DPI e delle Attrezzature di lavoro;
 - Verifica di conformità legislativa SSL;
 - Gestione documentale SSL;
 - Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture;
 - Gestione attività in campo dei Tecnici addetti alle Ispezioni.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 96 di 187

D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E CONTRABBANDO

Il D.Lgs. 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato presupposto che possono essere commesse dai soggetti che rivestono posizioni apicali o da loro sottoposti e che si ritiene opportuno trattare congiuntamente:

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Reati transnazionali (l. n. 146/06).

Per "reato transnazionale", ai sensi dell'art. 3 della l. n. 146/06, si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in più di uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Poiché tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, si



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 97 di 187

rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990), si è ritenuta opportuna la trattazione dei reati transnazionali unitamente alla trattazione dei reati associativi all'interno della presente parte speciale.

Le fattispecie di reato previste dalla L. n. 146/2006 sono le seguenti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Con il d.lgs. n. 75 del 14/07/2020 è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano la direttiva UE 2017/1371 recante norme per "la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", c.d. "direttiva PIF".

Il recepimento di tale direttiva ha determinato l'introduzione di rilevanti novità nella disciplina concernente la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, costituite dall'ampliamento dei reati contro la pubblica amministrazione e dall'inserimento delle nuove categorie dei reati di corruzione e dei reati tributari.

Per quanto riguarda i reati di contrabbando, viene aggiunto al D.Lgs n. 231/2001 l'art. 25-sexiesdecies che dispone quanto segue:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 98 di 187

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Per comprendere le ragioni dell'inserimento di questa categoria di reati, occorre una breve premessa, che spiega il motivo dell'interesse dell'Unione Europea alla punizione delle violazioni in materia di contrabbando. I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario. La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale)

Si considerano “**diritti doganali**” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “**diritti di confine**” (art 34):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il **presupposto dell'obbligazione tributaria** è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (articolo 36).

Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Sui reati di contrabbando ha inciso profondamente il **Decreto Legislativo 8/2016**, il quale ha stabilito che tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell'ammenda sono state **depenalizzate**: in sostanza, il citato decreto ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, pertanto, poiché i reati doganali sono puniti per la maggior parte con multa o ammenda, sono diventati illeciti amministrativi.

Sono rimasti fuori dalla depenalizzazione i reati inseriti nel Testo Unico Doganale nel 2001, consistenti nel delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater), puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l'ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell'articolo 291-bis).

Anche il reato di contrabbando aggravato, previsto dall'articolo 295, sanzionato con pena detentiva, non è stato depenalizzato; come pure il delitto di cui all'art. 295, che pur rubricato “Circostanze aggravanti del



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 99 di 187

contrabbando”, è ipotesi autonoma di reato, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 8/2016.

Tale disposizione prevede che per i delitti previsti, alla multa sia aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita.

L’ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa sia aggiunta la reclusione fino a tre anni nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del nuovo art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001 sono contenute all’interno del **titolo VII del d.p.r. 43/1973**, rubricato “violazioni doganali” che si compone di due i capi.

Con riferimento al **Capo I**, rubricato “contrabbando”, le fattispecie ivi previste, hanno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti, a condizione che i reati siano commessi con la **finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro**. Si tratta dei seguenti reati:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 100 di 187

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Con riferimento al **Capo II**, rubricato come “**contravvenzioni ed illeciti amministrativi**”, le seguenti fattispecie avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, a **condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro**:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312 d.p.r 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).

Tutte le fattispecie di reato punite con la sola sanzione pecuniaria della multa (delitti: Capo I) o dell'ammenda (contravvenzioni: Capo II) sono state depenalizzate dal Decreto Legislativo 8/2016, rimanendo esclusi dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*bis*) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*), in quanto puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l'ipotesi di minore gravità di cui al comma 2



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 101 di 187

dell'art 291-*bis*), come pure il contrabbando aggravato, ex articolo 295 comma 2, che prevede la pena detentiva.

Il recepimento della Direttiva P.I.F., parrebbe avere modificato la depenalizzazione del 2016, avendo inserito nell'articolo 1 comma 4 del Decreto Legislativo 8/2016, tra i reati esclusi dalla depenalizzazione, anche i "reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila", attuando una sostanziale riassegnazione di rilevanza penale alle violazioni depenalizzate.

In particolare, in attuazione dei criteri indicati nell'art. 7 della direttiva, sarebbero state ridotte le ipotesi di depenalizzazione a suo tempo introdotte per i delitti di contrabbando dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15.1.2016, n. 8. La depenalizzazione sarebbe ora limitata alle condotte di contrabbando semplice quando i diritti di confine dovuti siano inferiori o uguali alla soglia di 10.000 EUR. Il d.lgs. n. 75/2020 ha introdotto inoltre, nell'art. 295 TULD una nuova aggravante speciale per i delitti di contrabbando puniti, oltre che con pena pecuniaria, anche con la pena detentiva da tre a cinque anni di reclusione; aggravante che scatta «quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a centomila euro». Per diritti di confine compresi tra 50 001 (soglia così modificata) e 100.000 EUR alla multa continua ad aggiungersi, invece, la reclusione fino a tre anni.

La novella comporta pertanto un problema di applicazione del meccanismo di successione di leggi nel tempo, relativamente ai fatti commessi dal 2016 al 2020; tuttavia, secondo autorevole dottrina, il nuovo comma 4 dell'articolo 1, Decreto Legislativo 8/2016 non sarebbe idoneo a ripenalizzare le fattispecie di contrabbando depenalizzate nel 2016. Di conseguenza, ne sarebbe limitato pure l'ambito di operatività dell'art 25-*sexiesdecies* Decreto Legislativo 231/2001, che estende la responsabilità dell'ente ai "reati" previsti nel TUD. Pertanto, secondo tale orientamento, il rinvio dovrebbe intendersi limitato ai soli delitti del TUD che prevedono la pena detentiva, mentre tutte le altre disposizioni dei Capi I e II del Titolo VII, dovrebbero a tutt'oggi essere considerate illeciti amministrativi, pertanto non ricompresi nei "reati" richiamati dal Decreto Legislativo 231.

Per avere certezza in ordine all'ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 ai reati doganali, occorrerà pertanto attendere le prime interpretazioni giudiziali o, possibilmente un intervento chiarificatore del legislatore,

La presente Parte Speciale fornisce ai Destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 102 di 187

nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

D. 1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001 e dalla L. N. 146/06;

D.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;

D.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

D.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi, ad eccezione delle fattispecie per le quali si è esclusa qualsiasi relazione con l'attività svolta dalla società Suolo e Salute.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 103 di 187

La fattispecie in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La caratteristica che distingue il reato associativo dal concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. è costituita dalla stabilità dell'organizzazione criminosa che si realizza tra le parti, volta a porre in essere una serie indeterminata di delitti e fondata su accordo illecito permanente, mentre il concorso si configura con la partecipazione alla commissione di un reato.

Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere sono, dunque, l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi e un programma criminoso che tende alla realizzazione di più delitti non necessariamente e preventivamente determinati, essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti scopo. Ulteriore elemento della fattispecie è rappresentato dall'esistenza di un *consortium sceleris* che può essere desunto da differenti fattori, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione.

L'art. 416 c.p. punisce sia coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, sia coloro che vi partecipano.

“Promotore”: colui che prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione manifestando ai terzi il programma criminoso;

“Costitutore”: colui che crea l'organizzazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento di mezzi;

“Organizzatore”: colui che fornisce una struttura operativa all'associazione e ne garantisce l'efficienza attraverso il reperimento di mezzi e persone necessari alla realizzazione del programma;

“Partecipe”: colui che stabilmente mette a disposizione il proprio contributo per garantire la sopravvivenza dell'associazione e/o il perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione per delinquere è un reato permanente e doloso.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 104 di 187

altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

A differenziare l'associazione di tipo mafioso dall'associazione per delinquere sono i mezzi utilizzati e le finalità associative. Quanto al profilo strumentale, il metodo mafioso si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che tale forza intimidatrice crea.

In merito alla forza di intimidazione, che si configura come il timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni, essa deve derivare dall'associazione nel suo complesso e non deve riguardare necessariamente la vita e/o l'incolumità personale, ma può rilevare anche il timore di gravi danni al patrimonio.

Con riferimento alle condizioni di assoggettamento e omertà, esse devono essere conseguenza della precedente attività dell'associazione che ha creato uno stato di sottomissione. L'assoggettamento consiste in una condizione di soggezione particolarmente intensa, perdurante e diffusa mentre per omertà si intende il comportamento caratterizzato dalla non collaborazione con gli organi dello Stato, dalla reticenza e dal favoreggiamento nei confronti dei membri del sodalizio.

Quanto agli scopi che devono essere perseguiti dall'associazione di tipo mafioso, essi non si limitano alla realizzazione di un programma criminoso ma si estendono all'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, ad ostacolare il libero esercizio di voto o al procacciamento di preferenze elettorali. Le diverse



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 105 di 187

finalità sono alternative fra loro, nel senso che per la sussistenza del reato è sufficiente il perseguimento di uno solo degli scopi indicati.

L'associazione di tipo mafioso è un reato doloso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

L'art. 416 ter c.p. sanziona la condotta che si sostanzia nell'accordo tra il candidato alle elezioni e l'associazione mafiosa, consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti in cambio di denaro o altra utilità. L'espressione "altra utilità" è stata introdotta dal legislatore con la l. n. 62/2014 al fine di ampliare l'oggetto materiale dello scambio, ricomprendendovi così, non solo il denaro, ma anche aggiudicazioni di appalti, rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico che si sostanzia nella coscienza e nella volontà di richiedere la promessa di voti in cambio di altro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

(omissis)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione di esplosivi, di armi (art. 407 comma 2, lett. A) n. 5 c.p.p.)

(omissis)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 106 di 187

anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il reato in esame si sostanzia nelle condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione e finanziamento di un'associazione costituita da tre o più persone, con il fine di commettere i delitti di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1991 ossia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'oggetto materiale delle condotte deve essere costituito dalle sostanze stupefacenti e psicotrope indicate alla tabella I, prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1991.

Ai fini della punibilità del delitto è richiesta la sussistenza del dolo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento **penale**, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Si precisa che:

- La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.
- E' un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 107 di 187

- La condotta tipica è costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità, riconoscibili dai destinatari tanto nella sostanza quanto nella finalità. Le offerte e le promesse di denaro possono essere tanto esplicite quanto implicite.

- E' necessario che i destinatari dell'offerta o promessa del subornatore abbiano già assunto, formalmente, nel momento in cui la condotta viene posta in essere, la qualifica di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

- L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico: il subornatore non solo deve avere la coscienza e al volontà dell'offerta o della promessa o della violenza o minaccia ma deve altresì perseguire il fine di indurre il subornato alla falsità.

- Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

Il reato in esame può essere commesso da chiunque e si sostanzia nell'indurre terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto consistono in una violenza, una minaccia, oppure un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Per ciò che riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, che si ravvisa nel fine di evitare che un soggetto renda una dichiarazione oppure ne renda una non veritiera all'autorità giudiziaria.

La fattispecie di reato ex art. 377 bis è volta a tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e a garantire coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato di favoreggiamento personale può essere commesso da chiunque e si configura come un reato a forma libera, nel senso che qualunque azione od omissione finalizzata ad intralciare le indagini integra gli



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 108 di 187

estremi della fattispecie penalmente rilevante.

Tale delitto è punibile a titolo di dolo generico, ossia l'agente deve agire con coscienza e volontà di aiutare una persona ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche in relazione ad un reato commesso.

Si precisa che:

- L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale. - Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.

- Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice. Affinché il reato si possa dire consumato, è necessario che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva all'attività delle autorità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/73)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La fattispecie in esame punisce i componenti dell'associazione che mira a introdurre, vendere o detenere un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. Ai fini



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 109 di 187

della punibilità del delitto è richiesta la sussistenza del dolo generico.

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98)

(omissis)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.*

2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.*

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

3-bis. *Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

3-ter. *Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.*

3-quater. *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 110 di 187

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti .

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» 3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma 12 del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 111 di 187

trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Rilevano ai fini della punibilità ex D. lgs. 231/2001 le condotte di reato che si sostanziano nel promuovere, dirigere, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina.

Si precisa che:

- Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.
- Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 112 di 187

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.”

Soggetto attivo della fattispecie in esame, può essere chiunque: il legislatore ha inteso sanzionare condotte eterogenee, volte ad eludere le imposte doganali e ad alterare l'assetto concorrenziale interno, incidendo sull'economia pubblica.

L'art. 282 punisce tutte le condotte intese ad introdurre merci di contrabbando in violazione delle norme sugli spazi doganali. Trattasi di un reato di evento, che si consuma nel momento in cui si verifica l'introduzione abusiva di merci estere attraverso i confini dello Stato.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973)

“E' punito con la multa, non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 113 di 187

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Diversamente dall'art. 282, l'articolo in esame punisce le condotte introduttive di merci di contrabbando attraverso i laghi di confine da parte del capitano di una nave. Il capitano che ha ottenuto il permesso della dogana non è punibile. L'ultimo comma estende la punibilità a chi, a bordo della nave, nasconda al fine di eludere il controllo doganale delle merci di contrabbando.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Anche questo articolo costituisce un reato proprio, in quanto punisce le condotte poste in essere dal capitano di una nave, relative ad uno spostamento non consentito di merci estere via mare.

L'ultimo comma estende la punibilità anche a chi, a bordo della nave, nasconda merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973)

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 114 di 187

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."

La fattispecie in esame, come la precedente, punisce le condotte realizzate dal comandante di un aeromobile circa lo spostamento di merci estere via aerea non consentito.

Il secondo comma dell'articolo racchiude una clausola di estensione della punibilità nei confronti di soggetti, diversi dal comandante, i quali gettino da un aeromobile in volo delle merci estere oppure che ivi le nascondano al fine di sottrarle dalla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2 costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

L'inapplicabilità delle imposte doganali ai comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio non impedisce di sanzionare le condotte di chi costituisce depositi di merci di contrabbando nelle zone extra-doganali, di cui sopra. L'art 286 punisce sia la mera condotta del depositario di merci contrabbandate che la condotta di chi costituisce depositi superiori alla misura consentita. Il reato può essere commesso da chiunque, non essendo necessaria una apposita qualifica o il possesso di una licenza di commercio.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973)



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 115 di 187

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

L'art. 287 descrive e punisce l'ipotesi in cui un soggetto importi merci estere, aventi particolari agevolazioni, destinandole ad un utilizzo ovvero ad un uso diverso rispetto a quello per il quale tale agevolazione era stata autorizzata. La fattispecie può essere commesso da chiunque, anche se la particolarità della condotta fa sì che si applichi solo ai soggetti che si occupano di importazioni.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973)

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

Si tratta di un reato c.d. proprio, il quale può essere realizzato esclusivamente da un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata. L'art. 288 punisce il concessionario che detiene in deposito merci estere non manifeste.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

La fattispecie punisce l'introduzione nel territorio dello Stato di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate, spedite in cabotaggio (art. 222, comma 1°, dpr n. 43/1973: spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato o in circolazione (art. 222, comma 2°, dpr n. 43/1973: spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale).

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 116 di 187

L'articolo 290 sanziona la condotta di chi, avvalendosi di mezzi fraudolenti, ottiene l'indebita restituzione delle imposte versate per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali destinate all'esportazione. Anche questo reato può essere commesso da chiunque.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

L'art. 291 punisce colui che artificiosamente ovvero fraudolentemente (con la volontà di ingannare ovvero raggirare) manipoli le merci al fine di evadere i diritti di confine.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.”

La fattispecie in esame non è stata depenalizzata in seguito al d.lgs. 8/2016, prevedendo la pena della reclusione da due a cinque anni (nonché quella pecuniaria che andrà convertita in euro), qualora il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sia di almeno dieci chilogrammi convenzionali.

L'ultimo comma del presente articolo stabilisce una soglia (dieci chilogrammi convenzionali) di punibilità al di sotto della quale si configurerà un mero illecito amministrativo in virtù del d.lgs. 8/2016; va detto però che le condotte aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a dieci chilogrammi convenzionali possono avere una rilevanza penale ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello stesso d.lgs nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti, di cui all'art. 291ter del D.P.R., in ragione delle quali alla pena pecuniaria viene sostituita la pena detentiva.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 117 di 187

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 9 agosto 1993, n. 328](#), e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

L'articolo in esame indica quelle che sono le circostanze aggravanti applicabili alla realizzazione del reato di cui all'articolo precedente, le quali comporteranno per il soggetto attivo del reato un inasprimento della pena.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 118 di 187

del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

L'art. 291quater descrive un'ipotesi di reato a concorso necessario. Si tratta di una ipotesi criminosa in cui la presenza di più agenti ovvero soggetti attivi è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, infatti la condotta deve essere posta in essere da almeno tre persone che, in concorso fra loro, realizzino il delitto di contrabbando di tabacchi esteri, previsto dall'articolo precedente.

Si tratta di una delle fattispecie non depenalizzate dal d.lgs. 8/2016.

Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi."

Trattasi di una disposizione di chiusura volta a punire chiunque sottragga merci al loro pagamento.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973)

"Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art 295 DPR 43/1973)

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 119 di 187

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.”

Il d.lgs. n. 75/2020 introduce, inoltre, nell'art. 295 TULD una nuova aggravante speciale per i delitti di contrabbando puniti, oltre che con pena pecuniaria, anche con la pena detentiva da tre a cinque anni di reclusione; aggravante che scatta «quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a centomila euro». Per diritti di confine compresi tra 50.001 (soglia così modificata) e 100.000 EUR alla multa continua ad aggiungersi, invece, la reclusione fino a tre anni.

D.2 Processi sensibili

Per quanto riguarda i reati previsti nella presente parte speciale, si osserva che la maggior parte delle fattispecie penali descritte al punto D.1 siano da considerare del tutto estranee alla attività di impresa ed assolutamente contrarie ai valori etici ed ai principi morali che ispirano da sempre l'agire della società Suolo e Salute. Per tale motivo si è esclusa a priori la possibilità di commissione di alcune fattispecie di reato, che non sono state prese in esame nella presente parte speciale.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di reato, seppure il rischio appare remoto, non si può escludere che dagli innumerevoli rapporti lavorativi che mettono in contatto il personale di Suolo e Salute con realtà le più disparate, private e pubbliche, possano astrattamente presentarsi occasioni di per la commissione di reati, anche in forma associata o con modalità transnazionale.

Sono pertanto state individuate le seguenti aree di rischio:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Gestione dei rapporti con collaboratori esterni;
- Gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi;
- Gestione della fiscalità, anche tramite consulenti esterni;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 120 di 187

- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione dei rapporti con i clienti italiani ed esteri;
- Gestione e rendicontazione relativa a finanziamenti pubblici;
- Attività di certificazione di prodotti italiani o provenienti dall'estero;
- Conclusione di contratti con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di stampo mafioso) volte consapevolmente a sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Contratti di acquisto e/o di vendita stipulati con società estere;
- Attività delle Sedi Estere;
- Gestione dei flussi finanziari con società estere appartenenti al Gruppo;
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Attività di ispezione e di controllo delle aziende certificate e certificande;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità.

I processi aziendali maggiormente a rischio di commissione dei reati doganali, sono quelli relativi all'acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine, nonché l'attività logistica ed il trasporto delle merci.

D.3 Principi di riferimento

Il sistema in linea generale

Da quanto sopra esposto, seppure con estrema improbabilità, ogni area aziendale può essere interessata dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali purché il soggetto che li commette non sia mosso da un interesse esclusivamente proprio, ad es. non sia uno spacciatore che all'insaputa dell'ente sfrutti i trasporti internazionali di impianti ceduti o acquistati dall'azienda per contrabbandare tabacchi o importare stupefacenti, ma agisca nell'interesse dell'azienda,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 121 di 187

seppure per farle conseguire un vantaggio illecito.

Al fine di evitare la commissione di tali reati nell'esercizio delle attività aziendali, oltre alle regole del presente modello è pertanto necessario che i soci, i componenti del CDA, i componenti dei comitati, gli ispettori, i dipendenti ed i collaboratori si attengano scrupolosamente al rispetto delle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti interni, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione.

Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società – in via diretta – sia addetti alle sedi Regionali che alle Sedi Estere – ed ai Collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali - in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti sopra indicati, nell'espletamento delle attività di loro competenza, sono tenuti ai seguenti obblighi:

- 1- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Delitti di criminalità organizzata;
- 2- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 122 di 187

e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;

- 4- Acquisire il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull'operato dei propri clienti e sui propri partner commerciali e collaboratori esterni, al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l'operazione in essere e il profilo della controparte;
- 5- Assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo aziendale, con particolare attenzione al momento ed alla sede in cui viene assunta la decisione;
- 6- Verificare e controllare l'affidabilità commerciale dei partner e la loro integrità morale, se del caso richiedendo la produzione di certificati del casellario o di autocertificazioni attestanti la presenza di procedimenti penali pendenti e/o conclusi;
- 7- Utilizzare i beni strumentali ed i servizi dell'ente solo per finalità aziendali, con assoluta esclusione di uso personale;
- 8- Rispettare i ruoli e le funzioni aziendali, senza intromissioni ed interferenze da parte di soggetti estranei alla funzione che non siano previste e proceduralizzate;
- 9- Infine, essendo i reati di criminalità organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali possano essere estesi anche alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività sia in territorio italiano, sia all'estero.

1) Ciascun Destinatario della presente Parte Speciale è tenuto a:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando ogni forma di



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 123 di 187

controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;

- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

2) E' inoltre fatto espresso divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- predisporre, ovvero contribuire a predisporre, i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società;
- immettere nel mercato, importare, esportare o comunque detenere senza avere conseguito la licenza prevista per legge, le sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
- introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere tabacco lavorato estero;
- procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 124 di 187

- aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti;
- procurare voti avvalendosi di modalità intimidatorie per ottenere denaro o di altra utilità.

3) Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l'OdV con nota scritta, nonché il diretto Responsabile del soggetto interessato.

4) L'OdV deve altresì essere tempestivamente informato nel caso in cui qualsivoglia Destinatario della presente Parte Speciale venga contattato da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi. In ogni caso, il soggetto interessato non deve in alcun modo dare seguito al contatto, nonché informare tempestivamente il proprio Responsabile.

Nel caso in cui il responsabile sia o appaia essere in conflitto di interesse, deve essere informato l'OdV.

Tra i presidi di controllo specifici che sono stati individuati al fine di contrastare i reati di contrabbando vi sono:

- la scelta di spedizionieri o trasportatori affidabili;
- il controllo dei documenti di viaggio;
- il controllo della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle merci, sia al momento del carico che al momento dello scarico;
- la verifica del pagamento dei dazi, attraverso sistemi incrociati e resoconti.

Ad integrazione dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 125 di 187

**E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI DI FALSITA' IN MONETE E
CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha apportato importanti modifiche al sistema di responsabilità amministrativa degli Enti, introducendo nel D. Lgs 231/2001 il nuovo art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria ed il commercio) e modificando l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione. La presente Parte Speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti in materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi dell'Ente rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli implementati.

Il D. lgs. n. 231/2001, agli articoli 25 bis e 25 bis.1, prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori, agenti, ispettori e partners commerciali:

Art. 25-Bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. Alterazione di monete
- art. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 25-Bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia e violenza



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 126 di 187

- art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 quarter c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

E.1 Le **fattispecie dei reati presupposto** previsti dall'art. 25 e dall'art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001;

E.2 I **processi sensibili**;

E.3 i **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

E.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati per i quali è stato individuato un rischio e delle modalità di commissione degli stessi.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.”

Il reato si configura quando chiunque usa violenza o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria. Ai fini della punibilità non è necessario che si verifichi la turbativa ma è sufficiente che i metodi utilizzati siano idonei a realizzarla.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 127 di 187

L'elemento soggettivo richiesto affinché sussista il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio d'industria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Colui che commette il reato deve esercitare un'attività commerciale, industriale o produttiva, pertanto, nonostante la norma faccia riferimento a “chiunque” come soggetto attivo, è possibile ritenere che tale disposizione sia indirizzata ai soli imprenditori nell'ambito di un conflitto con altri esercenti attività imprenditoriale.

La condotta tipica del reato si sostanzia nel compiere atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza o minaccia volti a distorcere il normale quadro competitivo. Ai fini della configurabilità del delitto non è necessario che la condotta produca un'effettiva distorsione della concorrenza ma è sufficiente la sola potenzialità della minaccia o della violenza.

L'elemento soggettivo richiesto affinché si configuri il reato è rappresentato dal dolo, che si concreta nella volontà di escludere o ridurre la concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico che viene garantito contro il danno derivante all'industria nazionale dal fatto di porre in vendita o di mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Perno del reato è l'evento materiale di danno, il nocumento all'industria nazionale, che è concetto piuttosto vago. Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria.

Il delitto si consuma con il verificarsi in Italia del pregiudizio per l'industria nazionale, come conseguenza di



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 128 di 187

un'attività criminosa che può svilupparsi anche all'estero, ad opera di soggetti italiano o stranieri.

Elemento soggettivo del reato è il dolo, che consiste da un lato nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi i marchi e i segni distintivi, sono contraffatti od alterati, dall'altro nella volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale. E' tuttavia sufficiente che tale elemento sia anche solo oggetto di rappresentazione da parte dell'agente nella forma del dolo eventuale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.”

Il bene giuridico tutelato dall'articolo in esame viene individuato nella pubblica funzione dello stato di assicurare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, l'onesto svolgimento dei commerci, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale. Obiettivo della tutela non è quindi l'interesse patrimoniale dell'acquirente singolo, bensì un interesse collettivo, seppure in via secondaria e ed accessoria, viene altresì tutelato l'interesse del singolo compratore leso nella transazione viziata.

Soggetto attivo è chiunque eserciti un'attività commerciale, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

La condotta tipica consiste in una delle seguenti attività:

- consegna di una cosa mobile per un'altra,
- consegna di cosa mobile essenzialmente diversa da quella pattuita. La diversità può attenersi all'origine, intesa come luogo di produzione del bene stesso, alla provenienza, in riferimento all'azienda che ha prodotto quel determinato bene, alla qualità (valore o pregio) o alla quantità (numero o peso).
- Non è necessario che l'agente utilizzi condotte ingannatorie, in quanto il reato prescinde dal fatto che questi abbia adottato particolari accorgimenti.

Per “esercizio di attività commerciale”, la giurisprudenza ritiene sia sufficiente una qualsiasi attività finalizzata allo scambio di beni, purché posta in essere in luogo destinato agli scambi.

L'elemento soggettivo di tale reato è rappresentato dal dolo generico.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 129 di 187

Il delitto in esame si sostanzia, dunque, in una sleale esecuzione del contratto posto in essere mediante la consegna di cosa diversa da quella pattuita.

Soggetto passivo può essere chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

Si procede ex art. 515 c.p. qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.

Responsabile del reato di frode in commercio è stato ritenuto non solo il commesso che in un esercizio commerciale abbia consegnato qualcosa difforme da quella pattuita, ma anche lo stesso titolare.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.”

Interesse tutelato dalla norma è la buona fede e correttezza commerciale. Il bene giuridico protetto è dunque esclusivamente il commercio e la funzione di esso, cioè l'ordine economico. E' necessario evidenziare che la norma non offre tutela alla incolumità pubblica, non essendo richiesto il requisito della pericolosità per la salute pubblica delle sostanze alimentari non genuine.

Tale reato ricorre quando qualunque soggetto, purché nell'esercizio di un'attività commerciale, pone in essere una delle seguenti condotte tipiche:

- “vendita” di sostanze alimentari non genuine come genuine, ossia cessione di sostanze a titolo oneroso,
- “messa in circolazione” di sostanze alimentari non genuine, con questa espressione si fa riferimento alla cessione di merce in qualsiasi forma, anche a titolo gratuito.

La “genuinità” attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo “naturale” che sotto quello “formale”.

Per genuinità “naturale” si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che ciò nonostante, abbiano mantenuta inalterata la loro essenza.

Per genuinità “formale” ci si riferisce alla conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio. Si richiama a tal proposito la normativa europea.

La vendita di sostanze alimentari non genuine è un reato doloso: è richiesta la consapevolezza e volontà di mettere in vendita o in commercio sostanza non genuine come genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 130 di 187

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

L'interesse tutelato, come per l'articolo precedente, è l'onesto svolgimento del commercio, la correttezza e buona fede nelle transazioni.

Le condotte tipiche in cui si sostanzia il reato consistono nel porre in vendita o, alternativamente, mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi diversi da quelli reali. Tale diversità deve essere idonea ad ingannare il compratore, inteso come consumatore medio, sul luogo di provenienza geografica del bene a cui l'acquirente associ particolari pregi, sulla qualità o sulla provenienza del prodotto stesso.

Nonostante il tenore letterale della norma preveda che la fattispecie ex art. 517 c.p. possa essere commessa da chiunque, sono soggetti attivi l'imprenditore esercente attività commerciale e i suoi collaboratori.

Per la sussistenza del reato è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi, che senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza, la qualità del prodotto stesso. In pratica basta la mera artificiosa equivocità dei segni distintivi, non solo in base ad un esame attento, ma anche ad un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita.

Il delitto il esame è un reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui i prodotti vengono messi in circolazione

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico che si concreta nel vendere e/o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci.

Si procede ex art. 517 se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 131 di 187

leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. “

Interesse tutelato dalla norma è sempre l'onesto svolgimento del commercio e dell'industria, la correttezza e buona fede.

La norma reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale.

Soggetto attivo del reato è chiunque fabbrica o introduce nel territorio dello Stato o pone in vendita oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente, mentre si ha violazione quando non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevetti e registrazione di marchi.

Affinché si configuri il delitto ex art. 517 ter c.p., è richiesta la sussistenza del dolo generico per la condotta di fabbricazione mentre per le ipotesi previste dal secondo comma è necessario il dolo specifico di trarre profitto dalla condotta illecita.

La configurabilità del reato in commento è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità degli artt. 473 (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”) e 474 (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Con una struttura assimilabile ai reati di falso, che appare estranea al titolo dei delitti contro l'economia pubblica, l'articolo in esame offre tutela penali ai prodotti agroalimentari. Oggetto materiale del reato sono i prodotti agroalimentari e non i prodotti industriali.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 132 di 187

Viene punito chi contraffà o comunque altera i marchi DOP e IGP dei prodotti agroalimentari, ma anche chi, al fine di trarne profitto, li introduce nel territorio dello Stato; li detiene per la vendita; li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o li mette comunque in circolazione.

I delitti previsti da questa norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Un'attenta disamina poi della fattispecie delittuosa di cui al comma secondo dell'art. 517-quater (introduzione nel territorio dello Stato di prodotti agroalimentari manomessi nel marchio) evidenzia come il legislatore prenda in considerazione soltanto la condotta della contraffazione e non anche quella dell'alterazione.

Attraverso questa fattispecie si attribuisce autonoma rilevanza penale a ipotesi che non rientrerebbero nella tutela prevista dai reati di falso (art. 473 – 474) in quanto le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non possiedono una valenza distintiva, ma attestano una comune qualità, caratteristica o provenienza geografica, rientrando eventualmente nella più limitata tutela residuale offerta dall'art. 517 c.p.

Con riferimento all'elemento soggettivo, per la condotta indicata al numero 1 è sufficiente il dolo generico, che presuppone la consapevolezza da parte del reo della precedente contraffazione ad opera di altro soggetto (terzo) e la coscienza della provenienza della merce da un precedente episodio delittuoso di contraffazione avvenuto in altro ambito (territorio), mentre per l'introduzione e la messa in vendita è necessaria la sussistenza del dolo specifico, essendo richiesto che l'agente abbia agito con il fine di trarre profitto dall'azione illecita. Il trarne profitto non corrisponde semplicisticamente alla formula "a scopo di lucro" ovvero a scopo di solo vantaggio economico, ma il profitto potrebbe essere rappresentato anche da un vantaggio non economico (es. captatio benevolentiae).

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.)

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 133 di 187

delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

I reati previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. verranno trattati congiuntamente.

Con il termine “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini. La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio genus della proprietà intellettuale. Rientrano nell’ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti. Il legislatore ha recentemente raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: **il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd Codice della Proprietà Industriale).**

All’art. 1, il decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di:

1. marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli;
2. invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (brevetti).

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994. A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l’insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 134 di 187

Per “marchio” si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa, avente le seguenti principali funzioni:

- differenziazione dei prodotti di un’impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l’Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure). In estrema sintesi, attraverso la registrazione viene riconosciuto al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.

Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:

- liceità: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume;
- verità: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- originalità: composto, cioè, in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- novità: aspetto complementare all’originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l’imprenditore.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:

- invenzioni di prodotto: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- invenzioni di procedimento: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- invenzioni derivate: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

Affinché un’invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 135 di 187

- industrialità: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;
- novità: l'invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- liceità: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

I modelli di utilità, i quali, consistono in un quid volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un'invenzione già esistente a cui possano essere applicati.

Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell'invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione). La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l'Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (cd. procedura di brevettazione). È importante, quindi, che nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale, con specifico riferimento al processo produttivo e industriale, non vengano violati brevetti di terzi, intendendo per tale sia la realizzazione di prodotti coperti da brevetto che di processi industriali oggetto di privativa.

Relativamente alla condotta integrante le fattispecie di reato a tutela della proprietà industriale, il legislatore ha individuato tre tipologie di comportamenti:

- **CONTRAFFAZIONE**: riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica, di un marchio o segno distintivo per prodotti affini.
- **ALTERAZIONE**: riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio originario o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino. Contraffazione e alterazione devono essere tali da ingannare il consumatore medio che presti un esame attento e diretto al prodotto.
- **USO**: tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale)

La destinazione alla vendita non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 473 c.p., essendo sufficiente che l'agente realizzi la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi o che, comunque, ne faccia uso.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo. Nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'elemento psicologico del dolo consiste non solo nella coscienza e



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 136 di 187

volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge; la norma penale in esame, infatti, con la disposizione del 3° comma, intende tutelare oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli art. 2569 c. c. e 1 r. d. 21 giugno 1942, n. 929.

Le due fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., si distinguono in quanto nella prima l'uso di marchi e segni distintivi è volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un prodotto determinato, precedentemente ed indipendentemente dalla immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato. Viceversa, l'uso sanzionato dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha, pertanto, come presupposto logico, la fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. Tuttavia se ne differenzia in quanto non è necessario essere gli autori della contraffazione o dell'alterazione per rispondere di tale reato, essendo sufficiente l'utilizzo.

Quanto ai rapporti tra le fattispecie sopra individuate ed altri reati rilevanti nell'ambito della tutela ex D.Lgs. 231/2001, si evidenzia la configurabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 474 c.p. e quello disciplinato dall'art. 648 c.p. di ricettazione: tale concorso si verifica nel caso in cui le condotte indicate dall'art. 474 c.p. siano state realizzate a seguito dell'acquisto o della ricezione di merce falsamente contrassegnata.

E.2 Processi sensibili

In relazione all'attività di certificazione svolta da Suolo e Salute, che opera principalmente nel settore agroalimentare, l'area esposta a maggiore rischio di commissione di reati è sicuramente l'art. 517 *quater* c.p..

Tuttavia, in considerazione della *ratio* delitti in esame, che consiste nella tutela dell'economia nazionale, del libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia, si ritiene che astrattamente possano realizzarsi anche le altre fattispecie di reato, pur con un rischio minimo di accadimento. Ciò in quanto le condotte illecite previste dai reati in epigrafe, possono essere commesse da chiunque, trattandosi di reati comuni.

Con specifico riferimento all'attività posta in essere da Suolo e Salute, lo scopo della certificazione di prodotto rilasciata ad un'Organizzazione è quello di rilasciare attestazioni di conformità che assicurino, dietro acquisizione di evidenze oggettive e con ragionevole fiducia, che un prodotto o un processo



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 137 di 187

produttivo è conforme a una norma tecnica e/o a requisiti preventivamente specificati, contenuti in un “Disciplinare Tecnico”.

La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell’attività ispettiva eseguita secondo l’iter procedurale standardizzato dall’OdC, nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende assoggettate.

La certificazione di conformità al disciplinare tecnico privato è applicata a tutte le aziende del macro settore agroalimentare.

Per ottenere la certificazione, un’Organizzazione dovrà dimostrare di essere conforme a una norma e/o a requisiti preventivamente specificati, contenuti in un “Disciplinare Tecnico”.

La certificazione di conformità può essere rilasciata a fronte di:

- norma o documento tecnico riconosciuto dal sistema di normazione nazionale e/o internazionale;
- disciplinare tecnico approvato da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni) ed oggetto di una pubblicazione ufficiale;
- disciplinare tecnico redatto da Suolo e Salute srl e approvato dal Comitato di ratifica di ASS;
- disciplinare tecnico redatto e promosso dall’organizzazione stessa che richiede la certificazione.

La società non svolge attività di produzione, commercio, importazione, intermediazione, detenzione, offerta diretta ai consumatori e messa in circolazione di prodotti agroalimentari, ma si occupa eminentemente di certificazione, pertanto i processi sensibili vanno individuati nell’ambito dei servizi di certificazione erogati, ovvero:

- in ambito regolamentato:
 - per l’Agricoltura Biologica ai sensi del Reg.CE 834/2007 e s.m.i. (accreditamento Accredia registrazione 051 B), ed ai sensi del Reg.CE 1235/2008 e s.m.i. (accreditamento Accredia registrazione 051 B), a fronte di autorizzazione MIPAAF ottenuta con DM 3440 del 7 marzo 2019;
 - per l’Etichettatura Volontaria Carni Bovine ai sensi del Reg.CE 1760/2000;
 - Per i seguenti prodotti in regime di Qualità Controllata, ai sensi del Reg.UE 1151/2012 (accreditamento Accredia registrazione 051 B):

Classe di cui all’allegato XI del Reg. UE n°668/2014	PRODOTTO	AUTORIZZAZIONE MIPAAF
Classe 1.5. Oli e grassi (oli, burro, margarina, ecc.)	Olio “Bruzio” DOP	DM 1669 del 4 febbraio 2019
	Olio Alto Crotonese DOP	DM 9708 del 1 luglio 2019



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 138 di 187

	Olio di Calabria IGP	DM 3116 del 02 marzo 2020
Classe 1.6 Prodotti vegetali freschi e trasformati	Carota Novella di Ispica IGP	DM 2958 del 27 febbraio 2020
	Limone Interdonato Messina IGP	DM 12786 del 4 settembre 2019
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad ecc.del Burro, etc)	STG Latte Fieno	DM 337787 del 22 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Pecora	DM 345406 del 28 luglio 2021
	STG Latte Fieno di Capra	DM 345390 del 28 luglio 2021

- per il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, riconosciuto ai sensi Regolamento CE 1974/2006 ed istituito a livello nazionale dalla legge 4 del 3 febbraio 2011, in virtù della quale Suolo e Salute ha ottenuto autorizzazione MIPAAF ad operare con nota n. 18922/2015 del 15-09-2015.
- in ambito NON regolamentato:
 - ai sensi degli standard esteri standard GLOBALGAP Fruit and Vegetables (accreditamento Accredia registrazione 051 B), JAS (accreditamento Accredia registrazione 051 B), Biosuisse, Naturland, Krav, Delinat, BIOBRASIL e BIODYVIN.
 - ai sensi della UNI EN ISO 22005 per i Sistemi di Rintracciabilità (accreditamento Accredia registrazione 051 B);
 - ai sensi della UNI 11233:2009 per Sistemi Produzione Integrata Nelle Filiere Agroalimentari (accreditamento Accredia registrazione 051 B);
 - ai sensi di schemi regionali, quali:
 - QC della Regione Emilia Romagna secondo le prescrizioni della L.R. 28/99 n.28 della regione Emilia Romagna;
 - Prodotti Di Qualità Puglia secondo le prescrizioni dalla LR della regione Puglia ex Deliberazione n. 960 del 09/06/2009;
 - QM Marche secondo le prescrizioni dalla LR della regione Marche n° 23/03;
 - Agriqualità Toscana secondo le prescrizioni della L.R. della regione Toscana n° 25/99 (autorizzazione n° 3758 del 01/07/2004);



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 139 di 187

- Carni di qualità a marchio “AQUA” secondo le prescrizioni della L.R. agosto 2002 n.21 della regione Friuli Venezia Giulia;
- ai sensi dei propri Disciplinari Tecnici Privati, tra i quali, ad esempio:
 - “*Biocosmesi*” per cosmetici biologici;
 - “*Vegan Attitude*” per prodotti e/o filiere vegane in ambito agroalimentare e cosmetologico;
 - “*Suolo e Salute Inputs*” per i mezzi tecnici utilizzati per L’Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.;

L’elenco riportato è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo dei servizi erogati, e comprende anche le seguenti attività svolte:

- Attività di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie/informazioni e/o pubblicità dei servizi offerti da Suolo e Salute;
- Commercializzazione dei servizi;
- Attività di etichettatura;
- Approvvigionamento di beni necessari allo svolgimento delle attività.

Pertanto, da uno scrupoloso ed attento esame delle procedure sono emersi i seguenti processi sensibili:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione di contratti/convenzioni;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione della documentazione;
- Attività di lobby tecnico politica presso gli organismi pubblici locali, nazionali e sopranazionali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 140 di 187

- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle utilità;
- Gestione delle assunzioni.

Ed in particolare per quanto riguarda l'attività di certificazione:

- Gestione dei preventivi;
- Approvazione del Disciplinare tecnico;
- Gestione della documentazione e delle registrazioni della qualità;
- Istruzione della pratica e valutazioni preliminari;
- Verifica ispettiva di certificazione;
- Gestione rapporto di audit e dei rapporti di Non Conformità;
- Valutazione del Sistema di certificazione;
- Trattamento delle Non Conformità;
- Visita precertificativa;
- Rilascio Certificato di conformità;
- Pubblicità e uso del logo;
- Attività di sorveglianza in ordine al diritto d'uso del marchio ed al mantenimento dei requisiti della norma di riferimento e al regolamento di ASS;
- Gestione dei controlli successivi alla certificazione;
- Gestione delle verifiche ispettive programmate;
- Gestione verifiche supplementari;
- Revoca della certificazione;
- Attività di pubblicazione dell'elenco delle aziende certificate;
- Etichettatura in conformità alla norma Uni 11233:2009 per i prodotti lavorati e/o trasformati oggetto di certificazione.

E.3 Principi di riferimento

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria ed il commercio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 141 di 187

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- Separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- Traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei regolamenti aziendali e nei protocolli, nonché ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere nella Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico, delle procedure e dei regolamenti in essere, da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Delitti contro l'industria ed il commercio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 142 di 187

regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della gestione del processo di certificazione;

4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui ciascun soggetto deve svolgere l'attività che gli compete;
5. tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
6. evitare la realizzazione di condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
7. evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
8. evitare conflitti di interesse negli incarichi assegnati.

Ai destinatari del modello, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, è fatto espresso divieto di:

- Effettuare o ricevere elargizioni in denaro che non siano previste dal contratto di fornitura del servizio;
- Distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietato ricevere qualsiasi forma di regalo o compenso, direttamente o a persone riconducibile al nucleo familiare, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda controllata. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'estrema esiguità del loro valore (es. prodotti agroalimentari oggetto di certificazione in quantità tali da consentirne l'assaggio) In ogni caso i regali ricevuti – compresi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- Accettare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) dalle aziende controllate;
- Effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel con il rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa l'origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti agroalimentari;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa l'attività di coltivazione o il ciclo produttivo da certificare;
- Presentare dichiarazioni non veritiere circa le etichettature;
- Avere rapporti di lavoro o commerciali con le aziende per le quali è richiesta la certificazione;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 143 di 187

- Accettare doni e regalie o riconoscimenti di natura economica per lo svolgimento della propria attività o per il compimento di atti contrari ai propri doveri.

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, ed in relazione alle Area a Rischio individuate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti:

- 1) La Società non procede all'ideazione, alla produzione e/o alla commercializzazione di alcun bene/servizio, senza aver prima espletato tutte le indagini necessarie ad escludere la violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale ed industriale (es. attraverso l'esecuzione di ricerche di anteriorità);
- 2) nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, è sempre preventivamente necessario ottenere l'autorizzazione, da parte del titolare all'utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza, definito e/o controllato dalla funzione Affari Legali;
- 3) le previsioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano anche alle attività di acquisizione di materiale necessario allo svolgimento dell'attività;
- 4) i contratti tra la Società ed i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- 5) i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite dalla funzione Affari Legali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- 7) i Consulenti e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti;
- 8) nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino
 - di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle relative implicazioni;
 - di impegnarsi a rispettare detto modello operativo ed il codice etico e di comportamento;
 - di avere, o non avere, adottato un analogo codice di comportamento e modello organizzativo;
 - di non essere, o essere, mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nel Modello della Società e nel D. Lgs. 231/2001 (nell'ipotesi positiva, indicare i reati e ciò ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- 9) nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (es. clausole risolutive



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 144 di 187

espresse, penali);

10) le offerte economiche ed i preventivi devono essere formulati dai commerciali autorizzati sulla base di un tariffario approvato dal CDA;

11) il soggetto che propone la certificazione (responsabile Tecnico) deve essere diverso da chi è responsabile della Delibera;

12) Il soggetto che incarica l'Ispettore deve essere diverso da chi lo qualifica;

13) nessun pagamento può essere effettuato in contanti nei rapporti con i Consulenti e i Partner ed i collaboratori;

14) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

15) gli ispettori non possono fornire consulenze alle aziende sulle quali svolgono attività di verifica;

16) i soggetti che istruiscono pratiche non possono effettuare ispezioni afferenti alla pratica medesima;

17) Almeno una volta l'anno, deve essere condotto un riesame - a campione - dei processi decisionali di Suolo e Salute e delle modalità di comunicazione di cui al punto 6.4.

La applicazione dei principi procedurali specifici sopra indicati concorre con le procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio.

Tra tali procedure, che costituiscono attuazione del Modello e sono rese disponibili ai destinatari tramite consultazione della intranet aziendale, si citano di seguito (senza pretesa di esaustività) i seguenti documenti:

- Manuale della Qualità (MANQUA);
- Procedura "riesame del sistema" (PRQ 04);
- Procedura "Addestramento e prestazioni del personale" (PRQ 10);
- Procedura "Gestione dei documenti e dei dati" (PRQ 11);
- Procedura "Gestione delle non conformità" (PRQ 15);
- Procedura "Verifiche ispettive interne" (PRQ 23);
- Procedura "Controllo statistico" (PRQ 25);
- "Procedura di rilascio approvazione etichette e/o ricette" (PRQ 12);
- "Procedura di controllo delle transazioni di prodotto biologico" (PRQ 16);
- "Procedura di gestione delle ispezioni e dei campioni" (PRQ 19);
- "Procedura per l'emissione di provvedimenti a seguito di non conformità" (PRQ 26);



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 145 di 187

- “Procedura operativa delle importazioni” (PRQ 27);
- Procedura “Prove e ispezioni produzioni regolamentate ai sensi del Reg.UE 1151/2012 (PRQ 19);
- Procedura per la Gestione del conflitto di interesse
- Regolamento funzionamento del comitato per la trattazione dei ricorsi (Reg. CO.T.RICO);
- Regolamento funzionamento del comitato di salvaguardia dell’imparzialità (Reg. CSI);
- Regolamento funzionamento del Comitato di Certificazione ~~tecnico di delibera~~ (Reg. ~~CTD~~ CO.CERT);
- Regolamento per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche (Reg. Cert.);
- Regolamenti per il controllo delle certificazioni Volontarie (Manuale Qualità, dalla Sez. 4 alla sez. 14);
- Procedure per le certificazioni Volontarie (Manuale Qualità, dalla Sez. 4 alla sez. 14);
- Codice Etico (RQ 10.05).



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 146 di 187

F. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 octies del D.Lgs n. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 231/07 e modificato dalla L. n. 186/2014, prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato che possono essere commesse da soggetti in posizione apicale e dai loro sottoposti:

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

L'art. 25 octies è stato inserito nel corpo del D.lgs. 231/2001 dal d.lgs. n. 231/2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. Successivamente è stato modificato dalla L. n. 186/2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

F.1 Le fattispecie dei **reati presupposto** previsti dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001;

F.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;

F.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, componenti dei comitati ed organismi, ispettori e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;

F.1 Fattispecie dei reati presupposto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 147 di 187

reati in essa contemplati e delle modalità di commissione degli stessi.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La ricettazione richiede l'esistenza di un delitto-presupposto: non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da delitto oppure si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al delitto anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma. La condotta incriminata consiste dunque nell' “acquistare”, “ricevere”, “occultare” o nell'“intromettersi” in queste azioni.

Per “acquisto” si intende il possesso delle cose e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente.

Con il termine “ricezione” si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo.

L'elemento soggettivo del delitto è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel precipuo intento di ottenere incrementi patrimoniali.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 148 di 187

multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto di riciclaggio può essere commesso da chiunque, fatta eccezione, come emerge dall'espressione in apertura della norma, per coloro i quali abbiano partecipato, in qualità di concorrenti, alla commissione del reato presupposto.

Affinché il reato si configuri, è necessario che l'agente ponga in essere una delle seguenti condotte:

- sostituzione di denaro o beni di provenienza illecita, intesa come consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso;
- trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita, che si attua mediante lo spostamento del provento criminale da un luogo a un altro mediante artifici per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza;
- compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato.

La commissione delle indicate condotte deve essere accompagnata dalla consapevolezza che i capitali provengano da un delitto non colposo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato può essere commesso da chiunque, eccezion fatta per colui che abbia partecipato al delitto anteriore dal quale provengono i beni, come previsto dall'espressione in apertura della norma.

Affinché si configuri tale delitto, il soggetto attivo deve investire capitali illeciti in attività economiche e finanziarie e deve agire con dolo, dunque con coscienza e volontà di destinare capitali di cui conosca la provenienza illecita ad attività lecite.

La norma, inoltre, prevede una clausola di sussidiarietà che esclude l'applicabilità dell'art. 648 ter nelle



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 149 di 187

ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie ex artt. 648 e 648 bis, facendo sì che il delitto di reimpiego sia destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione e riciclaggio. In sostanza si tratta di una fattispecie residuale che è stata introdotta per punire le condotte che non rientrano nelle altre ipotesi di reato.

Autoriciclaggio (art. 648 – ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato di autoriciclaggio, che consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, è entrato in vigore nell'ordinamento giuridico italiano dal 1 gennaio 2015.

Nel delitto ex art. 648 ter 1, il soggetto attivo è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato presupposto (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.

Mentre con il termine “impiego” il legislatore ha voluto colpire l'utilizzazione del denaro, la condotta di “sostituzione” comprende tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità con



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 150 di 187

altri e diversi beni. Per “trasferimento” si intende, invece, lo spostamento dei proventi del reato nel patrimonio altrui.

La punibilità di tale delitto è prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento di reato.

F.2 Processi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- Gestione dei processi amministrativo, contabili e finanziari;
- Gestione dei finanziamenti;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
- Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- Concessione di liberalità e omaggi;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria;
- Gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali.

F.3 Principi di riferimento

In relazione alle Aree a Rischio sopra indicate, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello devono rispettare anche i principi di seguito riportati:

1) qualora si ravvisino dubbi sull'attuazione dei principi di comportamento durante lo svolgimento delle attività operative, il soggetto a cui sorgono le incertezze deve interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente della società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) e deve, altresì, inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza;

2) la Società implementa un sistema di corretta gestione contabile dei rapporti con i fornitori e con i clienti;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 151 di 187

- 3) la Società prevede una procedura interna volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese dai fornitori, gli importi fatturati dagli stessi e gli importi pagati;
- 4) la Società implementa una procedura volta al controllo di corrispondenza tra le prestazioni rese ai Clienti, gli importi fatturati e gli importi incassati;
- 5) la Società implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento);
- 6) qualora si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner, come ad es. nei casi di controparti non note, la Società procede mediante richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o interrogazione di banche dati specializzate;
- 7) la Società prima di procedere ad accordi negoziali con fornitori o clienti con sede nei paesi a fiscalità agevolata verifica l'attendibilità commerciale;
- 8) la Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita, con particolare attenzione alla sede legale dell'azienda controparte (ad es. paradisi fiscali);
- 9) la Società rifiuta di effettuare e ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D. Lgs. 231/07 ;
- 10) i pagamenti devono essere effettuati secondo un iter standardizzato a livelli successivi;
- 11) i flussi finanziari devono essere interamente tracciabili;
- 12) le operazioni di cassa e le operazioni comunque connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, o di investimento, devono essere effettuate in conformità alla legge, devono essere utilizzate solo in caso di effettive necessità finanziarie e devono essere gestite fornendo agli organi societari e di controllo adeguate informazioni e documentazione;
- 13) le operazioni sul capitale devono essere effettuate nel rispetto della legge e dello Statuto.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 152 di 187

considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dall'acquisire a titolo oneroso o gratuito o dall'entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- si astengono dall'occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non partecipano in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- non compiono alcuna operazione (trasferimento, sostituzione o altre attività) atta ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di denaro, beni o altre utilità;
- seguono scrupolosamente tutte le regole aziendali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- evitano ogni tipo di intesa illecita con fornitori, potenziali fornitori, concorrenti, anche qualora questi dovessero promettere forniture a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- sono particolarmente scrupolosi nel rispetto della normativa prescritta per le offerte anormalmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita ;
- rispettano scrupolosamente le norme in materia di verifiche antimafia per contratti e subcontratti, richiedendo la documentazione antimafia – quando prescritta – e comunque osservano ed applicano le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- valutano periodicamente se, in ragione dell'area geografica in cui la Società di volta in volta opera o di altre circostanze da cui emerga un maggiore rischio di infiltrazione criminale, sia necessario porre in essere un maggiore monitoraggio circa la selezione dei Fornitori/Appaltatori o circa la corretta e lecita esecuzione dei lavori affidati;
- gestiscono gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente M.O.G. : agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 153 di 187

apposite clausole contrattuali.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, sono vietati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.r.l.);
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.r.l.;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- intrattenimento di rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura, del furto ecc.
- acquisto di beni da soggetti che non siano operatori economici in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio della loro attività;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 154 di 187

- erogazione di prestazioni non necessarie, fatturazione di prestazioni non effettivamente erogate;
- duplicazione di fatturazione per una medesima prestazione;
- omissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omissione della registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiesta o l'utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle erogate dallo Stato, dalla PA in generale da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- concessione di qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Si richiamano, inoltre, le regole di comportamento previste nella Parte Speciale del Modello lett. "A".

Principi di controllo

Principi generali di controllo.

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui principi generali di seguito descritti.

- Segregazione dei compiti. Gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Norme. Gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure). Gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b) chiaramente definiti e conosciuti.
- Tracciabilità. Gli standard si fondano sul principio secondo cui:
 - a) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post,



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 155 di 187

anche tramite appositi supporti documentali;

- c) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate.

1) Gestione delle transazioni finanziarie.

- Norma. Lo standard richiede l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:
 - i pagamenti non siano, in nessun caso, effettuati su conti correnti cifrati;
 - il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore;
 - eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalla Direzione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
 - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla società Suolo e Salute non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile relativa alla gestione delle transazioni finanziarie all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 156 di 187

**G. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E DELITTI IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)**

Sebbene nel documento di valutazione dei rischi di reato la categoria dei delitti informatici, del trattamento illecito dei dati e dei delitti in violazione del diritto di autore siano state qualificate a rischio basso, la Suolo e Salute srl – in considerazione della entrata in vigore delle norme del GDPR – si è determinata a dedicare a dette ipotesi di reato una specifica procedura.

E, pertanto, la presente parte speciale ha ad oggetto due gruppi di reati.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Quanto ai delitti informatici, ed al trattamento illecito dei dati,

Il legislatore italiano ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha apportato significative modifiche al corpus normativo dal punto di vista sostanziale e processuale. La conoscenza della struttura e delle modalità con cui si configurano i reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

La portata delle modifiche introdotte ha investito anche il D.lgs. n. 231/01 che, sulla scorta della previsione contenuta al nuovo articolo 24-bis, sancisce la punibilità, ai sensi del citato Decreto, delle condotte criminose delineate dagli articoli novellati del codice penale qualora i reati in questione siano commessi da dipendenti dell'ente, da soggetti ad essi equiparati e/o da soggetti in posizione apicale anche nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente stesso.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare un'altra fattispecie penalmente rilevante. Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 157 di 187

nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del c.d. "mondo virtuale". Suolo e Salute utilizza un sistema informatico e di telecomunicazione finalizzato a gestire la complessità del contesto operativo e normativo in cui opera, come espressamente richiesto anche dalle specifiche normative in materia.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati che verranno descritti "informatici" e i reati in violazione del diritto di autore.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

G.1 Le fattispecie dei **reati presupposto**

G.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;

G.3 I **principi di riferimento, di comportamento e di controllo**

G.1 REATI PRESUPPOSTO

G.1.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI (art. 24 bis del D.Lgs.231/2001)

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001

ART 491-bis c.p. **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria**

Le disposizioni del codice penale relative alle falsità nei documenti cartacei sono estese anche alle falsità sui documenti informatici: con quest'ultima espressione si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. L'art. 491-bis c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno sia esso esterno all'elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico. Non costituisce supporto informatico ai sensi dell'art. 491-bis c.p. il tabulato emesso dal computer al termine del processo di elaborazione: il tabulato – così come ogni output stampato – è infatti normalmente costituito da un foglio di carta sul quale il contenuto dei dati è riprodotto in caratteri alfanumerici per consentirne la lettura da parte dell'uomo; rientrano invece nella nozione di documento informatico le carte di pagamento a banda magnetica e le carte a microprocessore (ad es. carte prepagate,



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 158 di 187

carta a scalare e delle carte telefoniche). È inoltre documento informatico il supporto informatico che contenga il programma specificamente destinato ad elaborare i dati, ossia il programma memorizzato all'interno del sistema informatico o su un supporto esterno che svolga la funzione di elaborare dati.

Art. 615 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da uno da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore. La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Si ha introduzione quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 159 di 187

sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati ed i programmi che vi sono contenuti. L'introduzione può avvenire sia da lontano ossia per via elettronica sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore. Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

È bene precisare che per operatore di sistema deve intendersi solo quella particolare figura di tecnico dell'informatica (c.d. system administrator) che all'interno di un'azienda ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dati nonché la possibilità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera oppure di altri sistemi, qualora vi sia un collegamento in rete.

ART. 615 QUATER - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

L'art. 615-quater è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici: infatti chi entra in possesso abusivamente di codici d'accesso, può commettere un accesso abusivo ad un sistema o può diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente al sistema. L'oggetto del reato viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione; non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti similari da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

ART 615 QUINTES Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 160 di 187

”Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

L'art. 615-quinques c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici. La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca. Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

ART 617 QUATER Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

”Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata. Intercettare una comunicazione



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 161 di 187

informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva. La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

ART. 617 QUINQUES C.P.- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Il reato previsto dall'art. 617-quinques c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

ART 635 BIS C.P. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 162 di 187

informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati. Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico. Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-bis c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo. Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

ART. 635 TER C.P. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata". Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

ART. 635 QUATER C.P. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 163 di 187

rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata". Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

ART 635 QUINQUES C.P.- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informativi o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata". Per la descrizione degli elementi costitutivi del reato si rimanda alle fattispecie precedenti.

ART 640 QUINQUES C.P.- Frode informatica del certificatore di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

La direttiva europea 1999/93/CE, recepita con il D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, ha regolamentato lo strumento della firme informatiche nel quadro comunitario con l'obiettivo di promuoverne l'utilizzo e il riconoscimento giuridico con l'introduzione sia di una disciplina organica in materia sia di alcuni servizi di certificazione che ne garantiscano il corretto funzionamento. Gli interventi normativi nazionali volti a promuovere un effettivo adeguamento alla disciplina comunitaria sono stati numerosi e hanno condotto all'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 parzialmente modificato dal D.lgs. 159/2006 e dal D.lgs. 235/2010) che attualmente costituisce la fonte primaria in materia.

ART 1, c.11, L.133/19 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 164 di 187

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) (reti, sistemi informativi e servizi informatici), o ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

G.1.2 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a Suolo e Salute delle fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies

Si procede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, e 171 bis

ART. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 165 di 187

in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di Suolo e Salute qualora venissero caricati sui siti di Suolo e Salute dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

ART. 171 BIS - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

G.2 I processi sensibili

L'analisi dei processi aziendali di Suolo e Salute ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001. Di seguito sono pertanto elencate le cosiddette "attività sensibili" o "a rischio" identificate mediante tale analisi, con riferimento ai delitti informatici.

- 1) Gestione dei profili utente e del processo di registrazione;
- 2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- 3) Gestione e protezione della postazione di lavoro;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 166 di 187

- 4) Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- 5) Gestione e protezione delle reti;
- 6) Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- 7) Gestione dell'accesso alle Banche dati.

G.3 I principi di riferimento, di comportamento e di controllo

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate. In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici di Suolo e Salute personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Suolo e Salute;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Suolo e Salute le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 167 di 187

11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Suolo e Salute, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

Suolo e Salute si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di;

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;

2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

3) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché ai Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

4) informare i Dipendenti, nonché agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 168 di 187

periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Suolo e Salute e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Suolo e Salute, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Suolo e Salute;

14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;



**MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 169 di 187

- 17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- 18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne Suolo e Salute da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi. Prevedere che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.
- 19) monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- 20) monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;
- 21) gestire progressivamente l'intero processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;
- 22) gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- 23) produrre report a supporto del vertice aziendale;
- 24) effettuare il monitoraggio dei sistemi di protezione attiva e passiva delle risorse umane e materiali.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 170 di 187

H. REATI TRIBUTARI

L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a euro 10 mln.

La legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 177 ha imposto al legislatore delegato di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.

Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore nazionale aveva già introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Il Decreto Fiscale ha inoltre previsto:

- una circostanza aggravante all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 171 di 187

La novella approntata dal legislatore con il D.Lgs. 75/2020 per i reati tributari, si inserisce all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, idonee regole di condotta volte a prevenire la commissione dei suddetti reati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello e nelle parti speciali, con particolare riferimento alle Parti Speciali relative ai reati societari ed ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, di cui alle P.S. "B" ed "F", nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- H.1 Le fattispecie dei **reati presupposto** previsti dall'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001;
- H.2 I **processi sensibili** nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale;
- H.3 I **principi di riferimento**, in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Suolo e Salute, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

H.1 Fattispecie dei reati presupposto

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 172 di 187

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 173 di 187

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie di reato si configura allorché, il soggetto autore del reato, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o ancora crediti e ritenute fittizi.

Tale condotta da sola non è sufficiente in quanto è necessario che l'evento lesivo sia di una certa entità:

- 1) che imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- 2) che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a € 1.500.000,
- 3) che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000

La consumazione del reato è legata all'effettivo utilizzo dei documenti falsi, che siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tale non è considerata la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Omissis.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 174 di 187

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni (1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto,) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari .

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva .

- al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 175 di 187

- di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila

L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.-

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
- elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (art 4 D. Lg. n.74 /2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D. Lg n. 74/2000, che sono relativi alle dichiarazioni fraudolente, commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva, pur senza realizzare un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase. Quest'ultima specificazione che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto, incrementando così l'effetto deflativo della soglia; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, richiede cioè la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Il reato di dichiarazione infedele resta assorbito dalle fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, pertanto l'applicazione della norma sulla



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 176 di 187

dichiarazione infedele viene esclusa nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Come disposto dall'articolo 1, lettera f), decreto legislativo 10.3.2000, n. 74, per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.

Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito d'imposta esposto nella dichiarazione (articolo 1 lettera g), che si sommeranno, ai fini della quantificazione dell'imposta evasa, a quanto eventualmente non dichiarato.

Pertanto, il Giudice per verificare l'imposta effettivamente dovuta, deve accertare il reddito complessivo qualificando anche l'eventuale inerenza delle spese e la corretta deduzione dei costi, e verificare i costi effettivamente sostenuti anche se non registrati (cosiddetti "costi neri"), a condizione che il contribuente fornisca idonea prova. L'evasione deve infatti essere quantificata a prescindere da quanto dichiarato, sulla base del reddito effettivo in senso economico.

La pena prevista per il reato de quo è della reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi

Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele.

Come previsto dall'art. 6) dello stesso decreto, il delitto non è punibile a titolo di tentativo.

Omessa dichiarazione (art 5 D. Lg. n.74 /2000)

L'omessa dichiarazione dei redditi prevede una soglia di punibilità, poiché l'obiettivo è quello di perseguire comportamenti caratterizzati da effettiva e rilevante offensività per gli interessi dell'Erario.

La quantificazione dell'imposta evasa assume, quindi, un ruolo determinante nella determinazione del reato.

Il comma 1 dell'articolo in esame, prevede che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 177 di 187

Al successivo comma 1-bis, è previsto che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Infine, al comma 2, si statuisce che ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Con questa norma il legislatore intende tutelare sia la trasparenza fiscale, che l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Per la realizzazione del reato occorre che entrambi gli emarginati beni giuridici vengano offesi.

Ed invero, l'offesa alla sola trasparenza fiscale si realizza già con l'omessa dichiarazione, ma questa non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore ad € 50.000

Trattasi altresì di un reato "proprio", vale a dire che può essere realizzato solo dal contribuente.

Più precisamente, la norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali, per cui si può ritenere che lo può compiere qualsiasi contribuente, anche non soggetto Iva.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto. Pertanto non assumono rilevanza penale quelle condotte il cui fine non è quello di evadere o far evadere tributi come IRAP e altre imposte indirette.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo, la condotta punibile consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

Per quanto concerne il momento consumativo, si tratta di un *reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano (inutilmente) i novanta giorni (periodo di ravvedimento) dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria.*

Il reato in oggetto non è punibile a titolo di tentativo, in quanto pur non essendo escluso esplicitamente dall'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, il tentativo non è configurabile in presenza di reato omissivo proprio.

La procedibilità è d'ufficio.

La competenza è del Giudice del luogo di domicilio fiscale del contribuente (art 18 comma 2).

Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. 20504/2014) ha affermato che, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 74/2000, occorre avere riguardo, nel caso in cui sia stata stabilita una sede legale fittizia, alla sede effettiva della società, individuandosi in essa il domicilio fiscale e, dunque, il luogo di consumazione dei reati tributari in materia di dichiarazione.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 178 di 187

Indebita compensazione (art 10-quater D. Lgs. n.74 /2000)

Il reato in oggetto punisce con sanzione penale coloro che procedono alla compensazione dei debiti tributari, con crediti tributari non spettanti al contribuente, oppure inesistenti.

La norma è stata sottoposta a revisione con l'articolo 9 del D.Lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto una soglia di punibilità, in ordine alla quale valgono le stesse considerazioni già esposte al paragrafo precedente a proposito del reato di cui all'art. 5 della stessa legge.

L'attuale versione dell'articolo 10-quater stabilisce che

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Pertanto la norma in oggetto prevede due diverse fattispecie di reato, che oltre ad avere una propria autonomia, si differenziano altresì anche sotto il profilo sanzionatorio.

Più precisamente, per crediti non spettanti devono intendersi crediti comunque esistenti, anche se non ancora disponibili, diversamente, i crediti inesistenti sono quelli inventati ad hoc dal contribuente.

Per quanto concerne le soglie di punibilità e le pene, per l'utilizzo di crediti non spettanti è prevista la reclusione da 6 mesi a due anni qualora venga superato il limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta, mentre per l'utilizzo di crediti inesistenti è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni qualora venga superato il limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta.

La soglia di punibilità dei 50.000,00 € euro per periodo di imposta va considerato per singola fattispecie.

Per quanto concerne il momento consumativo del reato, la Corte di Cassazione (Sez. Penale, Sent 44737 /2019) ha statuito che il delitto di cui all'articolo 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, non al momento della successiva dichiarazione dei redditi.

Inoltre la Suprema Corte (nella Sentenza innanzi citata) ha evidenziato che non è sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 179 di 187

Infatti è proprio la compensazione a realizzare la condotta ingannevole e/o fraudolenta che caratterizza il reato de quo, e lo differenzia rispetto ad una fattispecie di semplice omesso versamento (così Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051).

L'art. 2 stabilisce che all'“articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.»”.

Dunque, ove il fatto commesso non integri il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vale a dire l'illecito penale di cui all'art. 8 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74 (“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”), non è applicabile l'art. 6 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74 (“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”) allorché siano commessi i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74) e dichiarazione infedele. (art. 4 decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74) nella misura in cui però siffatti reati siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Tal che ne consegue, argomentando *a contrario*, come non sia configurabile il tentativo in siffatti casi ove detti reati: a) non siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea; b) si agisca in tal senso allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo inferiore a dieci milioni di euro.

Sempre in materia di reati tributari, la lettera c) del comma primo dell'art. 5 del decreto in questione prevede che “all'articolo 25-quinquiesdecies: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 180 di 187

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»».

Dunque, sono concepite apposite sanzioni, allorchè i delitti di cui al decreto legislativo n. 74/2000 siano commessi commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, e segnatamente: I) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 74/2000, è disposta la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; II) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 74/2000, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; III) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, è contemplata la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, sempre in tali casi, stante la modifica apportata all'art. 25-quinquiesdecies, c. 3, d.lgs. n. 231/2001 che ha inserito anche siffatte ipotesi, oltre quelle già previste, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), d.lgs. n. 231/2001 ossia rispettivamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, sono previste apposite sanzioni, sempre in materia di responsabilità amministrativa da reato, ove siano commessi i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Difatti, l'art. 5, c. 1, lettera d), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 dispone in tal senso quanto segue: *“dopo l'articolo 25-quinquiesdecies e' aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 181 di 187

Ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- 1) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- 2) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- 3) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- 4) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- 5) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- 6) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 182 di 187

- 7) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- 8) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- 9) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Per tutti i reati tributari presupposto della responsabilità dell'ente, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Sono altresì previste le seguenti **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001:

lettera c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

lettera d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

lettera e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

H.2 Processi sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano:

- La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di Redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni contabili infrannuali con riferimento alle attività di predisposizione dati per comunicazioni societarie o di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa con riferimento al rischio di:
 1. Materiale alterazione dei dati contabili;
 2. Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 3. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità;
 4. Falsa fatturazione relativa ad operazioni inesistenti;
 5. False dichiarazioni fiscali



MODELLO ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 183 di 187

6. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dei rendiconto annuale e delle relazioni periodiche;
 7. Emissione di documentazione afferente la contabilità
 8. Ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
 9. Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
 10. Presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
 11. Pagamento di imposte.
- La gestione della tesoreria e della cassa;
 - Sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa e/o di altro genere;
 - Gestione dei rapporti con soci, con riferimento ai rischi di:
 1. Occultamento di documenti o ostacolo delle attività;
 2. Comunicazioni sociali non veritiere dirette ai soci, fatti materiali oggetto di valutazioni non veritieri;
 3. Predisposizione dati falsi per comunicazione societarie o di bilancio;
 4. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
 5. Falsa rappresentazione redazione di documenti o relazioni da inviare alle Autorità di Vigilanza;
 6. Materiale alterazione dei dati contabili;
 7. Valutazione estimativa artificiosa di beni o valori della Società;
 8. Restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai Soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti,
 9. Falsa rilevazione, registrazione e rappresentazione della contabilità dei Fondi gestiti;
 - Rapporti con Autorità di vigilanza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, ecc.);
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile con riferimento a:
 1. Attività di riduzione del capitale sociale;
 2. Attività di restituzione dei conferimenti ai Soci o all'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti;
 3. Attività di valutazione estimativa di beni o valori della Società



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 184 di 187

4. Operazioni di fusione, scissione o conferimenti in presenza di opposizione da parte dei creditori o del Tribunale;
 5. Ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti;
 6. Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;
 7. Acquisto o sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria Società o di quella controllante fuori dai casi consentiti dalla Legge;
 8. Attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
 9. Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- Gestione dei finanziamenti;
 - Gestione degli investimenti;
 - Approvvigionamento di beni e servizi;
 - Conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
 - Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
 - Concessione di liberalità e omaggi;
 - Gestione delle operazioni straordinarie;
 - Gestione degli appalti e dei subappalti;
 - Gestione delle commesse estere;
 - Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali;
 - Gestione dei rapporti con le Branch e sedi secondarie

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati. I principali destinatari sono certamente coloro che operano nel settore amministrativo e contabile, per quanto riguarda l'emissione dei documenti e la compilazione delle dichiarazioni e l'esecuzione dei pagamenti, ma per quanto riguarda l'ideazione di eventuali frodi fiscali volte alla violazione o alla elusione delle normative tributarie, i soggetti coinvolti possono appartenere a tutte le aree ed a tutti i processi, anche se è più probabile che tali reati vengano commessi da parte degli amministratori della società e dei dirigenti dell'area amministrativa e contabile.

H.3 Principi di riferimento



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 185 di 187

3.1- I Destinatari del MOG, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare:

1. la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria;
2. le regole di cui al Modello;
3. il Codice Etico;
4. le procedure;
5. i principi di riferimento ed o principi generali previsti nelle parti speciali "B", relativa ai reati societari e parte speciale "F" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio.

3.2- L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

3.3- Obblighi e divieti di carattere generale :

- i Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tale riguardo:

1. devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
2. non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
3. devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 186 di 187

→ I Destinatari devono astenersi

1. dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché
2. dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

→ I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto:

1. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
2. elementi passivi fittizi
3. crediti e ritenute fittizi.

→ I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

→ I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

→ I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

→ I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

1. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
2. elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

→ Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Consiglio di amministrazione e del responsabile del settore amministrativo.

→ La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione di supporto.

3.4- Affidamento a terzi



MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

MOG 01
EM-REV 01-03
Data: 25-02-2021
Pag. 187 di 187

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui alla presente parte speciale

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali per reati tributari;
- nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).